



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 23.2.2017
SG-Grefe(2017) D/ 3287

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL' ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA

Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom *BARBERA*
(en caractères d'imprimerie)

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES

REÇU LE
SIGNATURE
CACHET

23 -02- 2017

ARRIVO

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE (22.2.2017)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.

All. : C(2017) 1383 final

IT





Bruxelles, 22.2.2017
C(2017) 1383 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2017

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Campania
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale**

CCI: 2014IT06RDRP019

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2017

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Campania (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2014IT06RDRP019

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Campania ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 8315 della Commissione del 20 novembre 2015.
- (2) Il 29 dicembre 2016 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Campania, in conformità all'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il 10 febbraio 2017 è stata presentata una versione riveduta della richiesta di modifica.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Campania, trasmessa alla Commissione nella sua versione definitiva il 10 febbraio 2017.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 8315 è così modificata:

le parti I e II dell'allegato sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La spesa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 29 dicembre 2016.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.2.2017

Per la Commissione

Jerzy PLEWA

Direttore generale

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

IT

ALLEGATO

Parte I

1. Tabella che fissa il contributo annuo del FEASR

Tipo di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	0.00	236 504 000.00	237 368 000.00	158 846 000.00	159 080 000.00	159 398 000.00	159 739 000.00	1 110 935 000.00
Totale	0.00	236 504 000.00	237 368 000.00	158 846 000.00	159 080 000.00	159 398 000.00	159 739 000.00	1 110 935 000.00
di cui: riserva di efficacia dell'attuazione (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013)		14 251 756.70	14 303 800.00	9 572 062.27	9 586 185.11	9 605 351.72	9 625 796.04	66 944 951.84

2. Tabella che fissa i tassi di partecipazione del FEASR per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	60.5%

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M11 - Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M14 - Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M15 - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M16 - Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M20 - Assistenza tecnica Stati membri (articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale	60.5%	

M113 - Prepensionamento

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale		
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60.5%	

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale		
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60.5%	

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipo di regioni e dotazioni supplementari		Tasso di partecipazione del FEASR applicabile nel periodo 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione per il periodo 2014-2020 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Regioni meno sviluppate	Principale		
Misure sospese - Misura sospesa	Principale	60.5%	

Parte II

Tabella che fissa gli obiettivi quantificati legati ad ogni aspetto specifico

Priorità 1		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	5.47
1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali	T2: numero totale di interventi di cooperazione sovvenzionati nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	223.00
1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	15 468.00

Priorità 2		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	1.37
2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	1.10

Priorità 3		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.63
	TS2: percentuale di aziende agroalimentari sovvenzionate nel quadro della misura 4.2	1.03
3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0.01

Priorità 4		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	10.90
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	9.77
	TS1: percentuale di siti Natura 2000 situati nelle zone B, C e D coperti da piano di gestione	100.00
4B) Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	10.90
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	9.77
4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	10.90
	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	9.77

Priorità 5		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2.15
5C) Agevolazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	10 000 000.00
5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	6.90
5E) Promozione della conservazione e del sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	0.82

Priorità 6		
Aspetto specifico	Denominazione dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	156.00
6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	50.98
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0.00
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	131.00
6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	6.06



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Campania

CCI	2014IT06RDRP019
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Campania
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Versione	2.2
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	27/02/2017 - 10:32:07 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	12
1.1. Modifica.....	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	24
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA	122
2.1. Zona geografica interessata dal programma	122
2.2. Classificazione della regione	122
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	126
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.	126
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.	129
3.2.1. R01	131
3.2.2. R02.....	131
3.2.3. R03.....	132
3.2.4. R04.....	133
3.2.5. R05.....	134
3.2.6. R06.....	134
3.2.7. R07.....	135
3.2.8. R08.....	135
3.2.9. R09.....	136
3.2.10. R10.....	137
3.2.11. R11	137
3.2.12. R12.....	138
3.2.13. R13.....	138
3.2.14. R14.....	139
3.2.15. R15.....	140
3.2.16. R16.....	140
3.2.17. R17.....	141
3.2.18. R18.....	142
3.2.19. R19.....	142
3.2.20. R20.....	143

3.2.21. R21.....	143
3.2.22. R22.....	144
3.2.23. R23.....	144
3.2.24. R24.....	145
3.2.25. R25.....	146
3.2.26. R26.....	146
3.2.27. R27.....	147
3.2.28. R28.....	147
3.2.29. R29.....	148
3.2.30. R30.....	148
3.2.31. R31.....	149
3.2.32. R32.....	150
3.2.33. R33.....	150
3.2.34. R34.....	150
3.2.35. R35.....	151
3.2.36. R36.....	151
3.2.37. R37.....	152
3.2.38. R38.....	152
3.2.39. R39.....	153
3.2.40. R40.....	153
3.2.41. R41.....	154
3.2.42. R42.....	154
3.2.43. R43.....	155
3.2.44. R44.....	155
3.2.45. R45.....	156
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	156
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI	157
4.1. Analisi SWOT.....	157
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	157
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione.....	265
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	268
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	273
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione	277
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	280
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	288
4.2. Valutazione delle esigenze.....	306
4.2.1. F01 Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza.....	309

4.2.2. F02	Rafforzare il livello di competenze professionali nell'agricoltura, nell'agroalimentare, nella selvicoltura e nelle zone rur	309
4.2.3. F03	Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale ...	310
4.2.4. F04	Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	311
4.2.5. F05	Favorire l'aggregazione dei produttori primari	312
4.2.6. F06	Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali.....	312
4.2.7. F07	Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, alimentari e forestali	313
4.2.8. F08	Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali	314
4.2.9. F09	Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali.....	315
4.2.10. F10	Sostenere l'accesso al credito	315
4.2.11. F11	Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali	316
4.2.12. F12	Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole	317
4.2.13. F13	Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.....	317
4.2.14. F14	Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale	318
4.2.15. F15	Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate.....	319
4.2.16. F16	Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica	319
4.2.17. F17	Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo.....	320
4.2.18. F18	Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico	321
4.2.19. F19	Favorire una più efficiente gestione energetica	322
4.2.20. F20	Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale	323
4.2.21. F21	Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio	324
4.2.22. F22	Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera.....	324
4.2.23. F23	Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.....	325
4.2.24. F24	Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale	326
4.2.25. F25	Rimuovere il DD nelle aree rurali	327
4.2.26. F26	Migliorare il benessere degli animali	328
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA		330
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....		330

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	345
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	345
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	349
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	353
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	356
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	363
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	370
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013	376
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11).....	382
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	384
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE.....	386
6.1. Ulteriori informazioni	386
6.2. Condizionalità ex-ante	387
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali.....	402
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità.....	410
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI.....	412
7.1. Indicatori.....	412
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	416
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	417

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	418
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	419
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	420
7.2. Indicatori alternativi.....	422
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	423
7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	423
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	424
7.3. Riserva	426
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	428
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	428
8.2. Descrizione per misura	443
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	443
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	469
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	485
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	501
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	604
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	624
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	657
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	707
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	779
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	789
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	888
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	919
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	950
8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	973
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	999
8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1063

9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	1102
9.1. Obiettivi e scopo	1102
9.2. Governance e coordinamento	1103
9.3. Temi e attività di valutazione.....	1105
9.4. Dati e informazioni	1107
9.5. Calendario	1109
9.6. Comunicazione	1110
9.7. Risorse.....	1111
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	1113
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	1113
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	1114
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020).....	1115
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1115
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1116
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1117
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1118
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1119
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1120
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1121
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1122
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	1123
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1124
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1125
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	1126
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1127
10.3.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1128
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1129
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	1130
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1131
10.3.18. M113 - Prepensionamento	1132
10.3.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1133
10.3.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1134
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	1135
11. PIANO DI INDICATORI.....	1136

11.1. Piano di indicatori	1136
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	1136
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	1139
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	1142
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	1145
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	1150
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	1156
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	1160
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	1163
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	1166
11.4.1. Terreni agricoli.....	1166
11.4.2. Aree forestali.....	1169
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	1170
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	1171
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1172
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1172
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	1172
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1172
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	1172
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1172
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1173
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1173
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	1173
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	1173
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	1173
12.12. M113 - Prepensionamento	1174
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1174

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	1174
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	1174
12.16. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1174
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1174
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1175
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	1175
12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	1175
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	1176
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	1178
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	1178
13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	1179
13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1180
13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	1180
13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	1181
13.7. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34).....	1182
13.8. M16 - Cooperazione (art. 35).....	1182
13.9. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	1184
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ	1186
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	1186
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune.....	1186
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	1195
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	1197
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	1199
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1199
15.1.1. Autorità	1199
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	1199
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	1205

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.....	1207
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	1210
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1211
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	1212
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	1224
16.1. 16.1.1 Partner coinvolti.....	1224
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1224
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	1225
16.2. 16.1.2 Le linee di indirizzo strategico (PES)	1225
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1225
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	1226
16.3. 16.1.3 L'analisi SWOT (PES, TSR).....	1226
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1226
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	1227
16.4. 16.1.4 La selezione dei fabbisogni (PES, TSR).....	1227
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1227
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	1228
16.5. 16.1.5 La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR).....	1229
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti	1229
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	1230
16.6. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	1230
17. RETE RURALE NAZIONALE	1232
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN).1232	
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete	1232
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma.....	1232
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	1232
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	1233

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	1233
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	1235
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	1236
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	1236
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	1238
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	1240
21. DOCUMENTI.....	1241

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Campania

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

12-12-2016

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Il Comitato di Sorveglianza è stato consultato per il prescritto parere con procedura scritta avviata il 12/12/2016 con nota n 2016.0804988 e conclusasi il 28/12/2016 con nota n 2016.0841628.

Il dettaglio della procedura è riportato nella sezione Comitato di Sorveglianza. Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni pervenute.

/

In premessa si ricorda che il Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49 paragrafo 3 del Reg (UE) 1303/2013 recepito dal Regolamento interno del Comitato all'art. 3, è consultato ed esprime un parere sulle specifiche modifiche proposte dall'Autorità di Gestione. Tali modifiche sono state ampiamente illustrate nei documenti tecnici inviati per la consultazione oltre che integralmente esposte nell'allegato alla relazione illustrativa.

Osservazioni pervenute

Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
Commissione UE	Nella relazione di accompagnamento (Relazione sulle modifiche al Programma) le modifiche non vengono classificate ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 1305/2013. Si prega di effettuare tale classifica alla notifica formale nel sistema SFC2014.	Si è provveduto alla classificazione della modifica secondo le indicazioni regolamentari ed operative della piattaforma SFC 2014
	Capitolo 13: sembra che il capitolo non sia allineato al piano finanziario (cap. 10). Si prega di controllare i relativi capitoli e se del caso, correggere eventuali errori.	Si è provveduto alla verifica e alle necessarie rettifiche allineando i valori al piano finanziario e ai budget dei regimi esentati o notificati
	M1 Rischi: R9 la parte "Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento" sembra comunque pertinente.	Si accoglie osservazione
	M2 Nella sezione "Costi ammissibili" si usa "aggiudicazione" per la sottomisura 2.3, mentre si usa "partecipazione" per la sottomisura 2.1. Si chiede di fornire chiarimenti circa questa differenziazione. Da quanto previsto dagli art. 67(1)(a) e art. 67(4) del Regolamento (UE) 1303/2013, i costi indicate nella sezione Costi ammissibili non devono essere cancellati anche la misura viene attuata esclusivamente tramite appalti pubblici. Di conseguenza, le modifiche proposte alle <u>sezione</u> Verificabilità e controllabilità devono essere riviste.	Si accoglie l'osservazione in quanto la differenza è da imputarsi ad un mero errore materiale. Pertanto la formulazione corretta del paragrafo 8.2.2.3.1.5 8 (costi ammissibili) per la sottomisura 2.1 dovrà riportare la dicitura "aggiudicazione" in luogo di "partecipazione". Adeguati i paragrafi Costi ammissibili e Verificabilità

Oss_1



Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
Commissione UE	<p>M4 Osservazione generale per tutte le operazioni dove sono previsti investimenti in irrigazione: le modifiche aventi un effetto sulle misure di irrigazione devono rispettare la Direttiva quadro acque e l'art. 46. A questo riguardo, per maggior chiarezza, si chiede di declinare come saranno rispettati le condizioni/gli obblighi previsti dall'Art. 46 del Regolamento (UE) 1305/2013 seguendo la logica dell'articolo stesso (facendo anche riferimento alle varie parti/paragrafi dell'articolo). In alcuni casi i cambiamenti proposti sono difficili a capire (per esempio, nella sezione Costi ammissibili è stato eliminato il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania). Si ribadisce l'importanza della conformità del PSR con le previsioni dell'art. 46 del Reg. 1305/2013. Inoltre, si fa notare che il 4. dell'art. 46 parla di un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5% e il 25% secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente, per cui i percentuali proposti (5%, 10% e 25%) non sembrano "ambiziosi". Si sottolinea che sarebbe estraneamente difficile accettare una modifica che intende a ridurre il percentuale del risparmio idrico minimo previsto precedentemente.</p>	<p>Le modifiche apportate alla scheda di misura rispettano fedelmente sia la Direttiva quadro acque che l'articolo 46:</p> <p>art. 46 par 2 - nel box costi ammissibili è stata riportata la nota della notifica alla Commissione Europea del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale approvato inizialmente con il DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013) successivamente revisionato e notificato alla UE il 24/03/2016 e approvato il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri. È stato poi segnalato che il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.</p> <p>art. 46 par 3 rispettato infatti al box condizioni di ammissibilità è scritto aver installato o previsto l'installazione del contatore (anche dall'autoprelievo) per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento.</p> <p>art. 46 par 4 rispettato partendo dal punto 1 "Qualora l'investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al" riportando le percentuali minime di risparmio del potenziale idrico previsto sempre al par 4 ma mettendo anche l'indicazione che comunque i nuovi impianti devono passare per essere ammissibili a sistemi di efficienza idrica superiori (la classificazione introdotta di sistemi a bassa, media o alta</p>

Oss_2

Allegato alla nota n 2016.0841628 del 28/12/2016

	<p>efficienza). Se non è garantito il passaggio l'investimento non è ammissibile.</p> <p>La prima descrizione delle condizioni pur riportando le percentuali di partenza dell'efficienza idrica dell'impianto potevano non garantire sempre un passaggio da un sistema meno efficiente ad uno più efficiente. Le condizioni a) e b) se l'investimento riguarda corpi idrici non buoni sono prese in considerazione.</p> <p><u>Il par 5</u> è rispettato in quanto non è ammissibile l'aumento netto della superficie irrigata in presenza di un corpo idrico non buono.</p> <p>Il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania era un riferimento sbagliato in quanto riguardava la gestione dei consorzi di bonifica e nulla riguardava la realizzazione di impianti di irrigazione.</p>
--	---

Oss_3



<u>Componente CdS</u>	<u>Sintesi osservazione</u>	<u>Controdeduzioni AdG</u>
Commissione UE	M4.1.1 e M4.1.2: si prega di controllare la formulazione della frase del punto 4 della sezione Descrizione del tipo di intervento, non sembra chiara. Nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni. Ad ogni caso, si prega di riportare le definizioni anche nella presente scheda di misura.	È stata inserita la definizione di progetti collettivi e progetti integrati
	M4.1.3: si nota che non tutte le modifiche proposte nella scheda di misura sono state riportate nella relazione di accompagnamento della modifica. Si prega di integrare le parti mancanti (descrizione del tipo di intervento). Si prega di fornire chiarimenti sulle integrazioni effettuate ai punti 2, 3 e 5). Si esprimono dubbi sull'eliminazione della frase "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" dato il suo valore aggiunto ambientale.	La relazione di accompagnamento della modifica è stata aggiornata. L'eliminazione della frase "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" nelle condizioni di ammissibilità non è controllabile e comunque la tipologia di intervento partecipa in modo pressoché esclusivo all'obiettivo specifico <i>Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura</i>
	M4.2.1: nella sezione Informazioni specifiche della misura: si fa riferimento al Capitolo 8.1 riguardo alla definizione di investimenti collettivi. Non è chiaro se la definizione dei progetti collettivi al punto 3.3 sia relativa anche per gli investimenti collettivi. Se del caso, si prega di fornire una definizione per gli investimenti collettivi in entrambe sezioni.	È stata inserita la definizione di progetti collettivi e progetti integrati.
	M4.4.2: lo spostamento di certi elementi dalla sezione Condizioni di ammissibilità nella sezione Costi ammissibili non sembra corretto. La sezione più adatta sembra quella di Descrizione del tipo di intervento.	Si accoglie la modifica proposta



Oss_4



Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
Commissione UE	<p>M7.1.1.: si chiede di fornire chiarimenti circa gli ultimi 3 paragrafi del punto 1.26 della Relazione sulle modifiche rispetto alle modifiche indicate nella scheda dell'operazione (suddivisione della dotazione finanziaria, modalità di erogazione del sostegno, procedura di infrazione n. 2015/2163).</p>	<p>L'obiettivo della AdG è coprire tutti i siti natura 2000 con un piano di gestione (cfr. indicatore specifico). I siti gestiti dai Parchi nazionali sono dotati di piani di gestione che hanno necessità di essere aggiornati/revisionati. Mentre quelli gestiti dalla Regione Campania necessitano della redazione ex –novo dei piani di gestione. Ciò comporta dotazioni finanziarie differenziate e modalità di attuazione differenziate.</p>
	<p>M7.2.2: si prega di completare l'oggetto degli atti normativi elencati nella Sezione Collegamenti con altre normative".</p>	<p>L'oggetto degli atti normativi elencati nella Sezione Collegamenti con altre normative è stato completato</p>
	<p>M16.7.1: alcune informazioni non sembrano pertinente nella sezione Importi e aliquote di sostegno (applicabili) (per es. definizione di impresa). Si chiede di fornire maggiori dettagli in termini concreti circa gli obiettivi da raggiungere.</p>	<p>Si è provveduto all'aggiornamento della scheda e della relazione</p>
	<p>Indicatori I target stabiliti non dovrebbero essere cambiati (almeno che non si tratti di errori materiali oppure cambiamento strategico) in quanto essi riflettano la strategia stabilita per rispondere ad un fabbisogno. Eventualmente la modifica del target relativo al Leader potrebbe essere considerata una correzione di errore. Si prega di giustificare.</p>	<p>I target non sono stati cambiati coerentemente con i documenti di lavoro della Commissione.</p>
	<p>Capitolo 10 – Piano finanziario Come segnalato precedentemente, la modifica finanziaria proposta potrebbe non essere accettata in questa fase, in particolare per la riduzione della dotazione finanziaria relativa a misure/operazioni, pur in presenza di bandi effettuati, non sembrano emergere difficoltà insormontabili per una loro piena attuazione successivamente al primo bando. Una proposta di modifica potrebbe eventualmente essere esaminata dopo un'attenta valutazione dei risultati dei bandi precedenti e rimozione delle cause del non pieno successo/difficoltà. La rimodulazione proposta potrebbe quindi compromettere la logica d'intervento del PSR come approvato dalla Commissione senza un giustificato motivo. Quanto alle riduzioni delle misure/operazioni 10.1 e 13.1 è necessario fornire</p>	<p>Si fa presente che la rimodulazione finanziaria si è resa necessaria sostanzialmente per sostenere l'attivazione della misura 14, oltre il trascinarsi, e per l'innalzamento da 13 a 15 dei GAL. Tale rimodulazione, come ampiamente specificato nella relazione di accompagnamento della modifica, visto il numero di operazioni del Programma, ha necessariamente coinvolto le misure con bandi aperti e per le quali era possibile stimare una evoluzione finanziaria futura. Per la misura 10, come spiegato nella relazione di accompagnamento, la riduzione di 11 Meuro non</p>

	<p>dovute giustificazioni sia in relazione agli obiettivi ambientali di tali misure (come vengono mantenuti gli obiettivi legati a tali misure in riduzione?) sia in relazione ai prossimi bandi (se i primi non hanno "funzionato", come la Regione intende favorire tali azioni e il raggiungimento degli obiettivi ad esse legati?). È necessario assicurare la copertura finanziaria in tutto il periodo di programmazione per gli impegni pluriannuali compresi nella M 10.1 (per tutte le annualità di pagamento). Occorre fornire una previsione delle operazioni da finanziare e delle relative annualità da coprire. Anche per la M13, è necessario stimare il fabbisogno finanziario. In particolare, la diminuzione della M10 (P4) del 5% deve essere giustificata. La Regione deve spiegare l'impatto della modifica sugli indicatori, la variazione dei terreni sotto contratti di gestione e l'impatto in termini di obiettivi ambientali. Si invita la Regione di informare se ci saranno misure alternative sostenute per raggiungere i target ambientali previsti inizialmente e se sì, a che livello. Inoltre, ad una prima analisi, i dati forniti nella relazione sulla modifica non sembrano tra di loro coerenti. Si invita a effettuare una verifica.</p>	<p>pregiudica la possibilità di coprire i 5 anni di impegno. Infatti, la proiezione dei fabbisogni finanziari sulle tipologie di intervento che subiscono una rimodulazione, consente la copertura per i prossimi 5 anni. Anche per la tipologia 13.1 è possibile, anche con il piano rimodulato, avere più edizioni di bandi. Si fa presente che le proiezioni finanziarie sono basate su "assorbimenti" gre - istruttoria e pertanto potrebbero essere anche inferiori. Riguardo all'impatto sugli indicatori si è provveduto a <u>riquantificare</u> gli obiettivi degli indicatori di output.</p> <p>Non sembra che i dati forniti nella relazione sulla modifica siano affetti da incoerenza.</p>
--	--	--

Oss_6



Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
<p>Commissione UE</p>	<p>Capitolo 14 Si richiede di aggiungere la seguente frase nella parte pertinente: "La linea di demarcazione tra operazioni/azioni ammissibili nell'ambito FEAGA per le seguenti misure: la promozione, la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, gli investimenti e l'innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n 1308 / 2013, e le operazioni / azioni che coprono gli stessi obiettivi ammissibili nell'ambito del FEASR è stabilito nel programma di sostegno nazionale per il settore vitivinicolo 2014-2018 e deve essere rispettata." (versione inglese: <u>The dividing line between eligible operations/actions under EAGF for the following measures: promotion, restructuring and conversion of vineyards, harvest insurance, investments and innovation, referred to in Articles 45, 46, 49, 50 and 51 of Regulation (EU) No 1308/2013, and operations/actions covering the same objectives eligible under the EAFRD is established in the national support programme for the wine sector 2014-2018 and shall be respected.</u>)</p> <p>Capitolo 15 15.5: quanto all'eliminazione dell'ultimo passaggio inerente lo sviluppo del sistema informativo "amichevole" per i beneficiari, la giustificazione stabilisce che la sua implementazione è in corso da parte dell'OP AGEA. Si chiede chiarimenti sullo stato di avanzamento di tale sistema, visto che la scadenza prevista è dicembre 2016. Inoltre, l'interfaccia programmata nel PSR sembra di una più ampia portata e non sembra inerente solo alla fase pagamento e la sua realizzazione doveva avvenire anche per il tramite del gruppo di informatici previsto nell'assistenza tecnica.</p> <p>15.6: si prega di fornire informazioni sull'ente/organismo che effettuare i controlli amministrativi dopo la soppressione del Dipartimento della salute e delle risorse naturali.</p>	<p>Si è aggiunta la frase proposta.</p> <p>Il sistema informativo gestionale rimane in capo all'OP che ha sviluppato i moduli principali per la gestione delle domande di sostegno e pagamento. L'AdG si doterà di una banca dati per le informazioni essenziali per il monitoraggio attraverso lo sviluppo, a regime, di servizi web-service con l'OP oltre a ulteriori informazioni specifiche rilevate sulle singole operazioni. Questa implementazione per l'AdG sarà realizzata con l'ausilio del gruppo AT già selezionato.</p> <p>Sulla base della mutata organizzazione regionale i controlli della M20 saranno espletate dalla struttura di Missione controlli indipendente dall'AdG FEASR sotto la diretta responsabilità della Presidenza.</p>

Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
<p>Confindustria Campania</p>	<p>M04 –tipologia di intervento 4.2.1 Inopportunità della condizione di ammissibilità: <i>il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria-</i></p>	<p>Nel merito si ricorda che il quinto punto delle condizioni di eleggibilità - <i>il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria-</i> non è oggetto di modifica. Inoltre nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 16/3/2016⁴ il punto in questione è già stato ampiamente dibattuto.</p>
	<p>M04 –tipologia di intervento 4.2.1 Perplessità circa la condizione di ammissibilità per cui <i>il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento</i></p>	<p>Riguardo alla condizione di eleggibilità di cui al secondo punto - <i>il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento-</i> si rappresenta che lo stesso non è oggetto di modifica. Nello specifico il punto si riferisce al fatto che il potenziale beneficiario deve possedere l'impianto che desidera ammodernare con le risorse della misura o deve possedere il suolo sul quale intende realizzare l'impianto di trasformazione. Tali condizioni sono analoghe per tutti gli investimenti che vengono sostenuti dal Programma.</p>
	<p>M08 – tipologia di intervento 8.1.1 Necessità di promuovere tecniche colturali innovative</p>	<p>Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque la considerazione espressa potrà trovare un eventuale utile accoglimento in sede di modifica dei criteri di selezione delle operazioni.</p>
	<p>M08 - tipologia di intervento 8.5.1 Necessità di promuovere tecniche colturali <u>silvocolturali</u> di precisione</p>	<p>Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque la considerazione espressa potrà trovare un eventuale utile accoglimento in sede di modifica dei criteri di selezione delle operazioni.</p>

Oss_8

Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
<p>Confindustria Campania</p>	<p>M08 - tipologia di intervento 8.6.1 Promozione della ricerca e sviluppo tecnologie per il legno lamellare o produzione bioplastica</p>	<p>Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si ricorda che la tipologia non può sostenere la ricerca. Inoltre a norma del Reg(UE) 1305/13 art. 26 paragrafo 3 e del Reg (UE) 702/14 art. 41 paragrafo 9 <i>gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.</i></p>
	<p>M16 - Tipologia 16.1.1 Eliminazione riferimento al PSIR e RIS 3</p>	<p>Con riferimento all'osservazione formulata si evidenzia che tutti gli ambiti tecnologici inseriti nella filiera Biotecnologie, Salute dell'uomo, Agroalimentare del documento RIS3 della Campania sono comunque previsti dalla tipologia di intervento 16.1.1 nell'ambito del regime di aiuto SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 - Cooperazione nelle zone rurali, approvato con Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016, inerente le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, in quanto ritenuti tutti importanti per il raggiungimento degli obiettivi di misura.</p>

Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
Coldiretti	Tipologie 4.1.1 e 4.1.2 Costi ammissibili introduzione spese in economia	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica e comunque per questa tipologia d'intervento i lavori in economia non rispondono alle esigenze di controllo e di ragionevolezza dei costi richiesti dalla Commissione.
	Tipologia 10.1.1 Introdurre impegno per la determinazione di volumi e epoche irrigue basato su pluviometrici /bilanci irrigui costruiti con sistemi IRRINET/IRRIFRAME	Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Nel paragrafo <i>Metodi di verifica degli impegni</i> , relativo alla tipologia 10.1.1, è già prevista la possibilità di far ricorso a servizi telematici di consulenza all'irrigazione.



Componente CdS	Sintesi osservazione	Controdeduzioni AdG
<p>MATTM</p>	<p>Tipologia 4.1.1 Perplexità sull'eliminazione della condizione nei costi ammissibili sul recupero delle acque piovane nel caso di costruzioni o ristrutturazioni di immobili comprese le serre</p> <p>Adeguamento normativo Piano di Gestione del Distretto Appennino meridionale</p>	<p>Il recupero delle acque piovane viene reintrodotta nel paragrafo costi ammissibili con <u>le seguente</u> formulazione: <i>investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, possono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.</i> Sarà eventualmente proposta una modifica dei criteri di selezione che "premierà" i progetti che prevedono il recupero delle acque piovane. Si è aggiornato il riferimento al PG Appennino Meridionale</p>
	<p>Tipologia 4.1.3 Non condivisione della modifica riguardante le condizioni di ammissibilità – obiettivo del piano aziendale con l'eliminazione della condizione di riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali</p>	<p>Tale previsione nelle condizioni di ammissibilità non è controllabile e comunque la tipologia di intervento partecipa in modo pressoché esclusivo all'obiettivo specifico <i>Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura.</i></p>
	<p>Tipologia 4.1.4 Adeguamento normativo Piano di Gestione del Distretto Appennino meridionale</p> <p>Tabella 1 chiarimenti sui valori di efficienza impianti di irrigazione</p>	<p>La tabella 1 riporta, in analogia a tutti i PSR italiani che hanno inserito analoghe misure, valori riferibili alla letteratura. La limitata differenza dei livelli di efficienza tra irrigazione a goccia e altri sistemi quali quelli alla riga 13 e 16 è dovuta al fatto che tali sistemi di nuova generazione lavorano a bassa pressione, a breve distanza dalla coltura da irrigare tutte caratteristiche che avvicinano molto questi sistemi ai livelli di efficienza dei sistemi cosiddetti a goccia. Si è aggiornato il riferimento al PG Appennino Meridionale</p>
	<p>Tipologia 7.1.1 Punto 5 dei costi ammissibili sostituire azioni di salvaguardia con misure di conservazione</p>	<p>Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si accoglie comunque l'osservazione.</p>
	<p>Tipologia 7.6.1- operazione A Inserimento, nel punto elenco dei costi ammissibili che fa riferimento alla mappatura degli alberi di particolare pregio, di un riferimento esplicito alla mappatura degli habitat e specie di interesse comunitario</p>	<p>Si rappresenta che il punto non è oggetto di modifica. Si accoglie comunque l'osservazione.</p>

Oss_11

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. M 01 Modifiche al Capitolo 4 – “Analisi SWOT e identificazione dei bisogni”

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sulla base degli approfondimenti all’analisi di contesto suggeriti anche da parte degli *stakeholders*, l’AdG ha revisionato il capitolo 4 irrobustendo le analisi relative alla filiera zootecnica ed alle condizioni di allevamento connesse al benessere degli animali. Pertanto è emerso in modo marcato il fabbisogno F26 “Migliorare il benessere degli animali” conseguente all’approfondimento della *SWOT analysis*.

Analogamente è stata migliorata l’analisi riguardo ad alcuni comparti produttivi vegetali, quali ad es. castanicoltura, cerealicoltura, piante officinali, particolarmente rilevanti per la Campania o importanti ai fini della diversificazione (es. canapa).

L’approfondimento delle esigenze emerse dai territori coinvolti dalla Strategia “Aree Interne” ha comportato una sistematizzazione dell’analisi che, in prospettiva, rende più finalizzato l’intervento del Programma attraverso la misura 16.7.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica si sostanziano nell’introduzione della misura 14 “benessere degli animali”, nella ottimizzazione della scheda di misura 16.7, che impatta sul progetto “Aree Interne”, e delle misure che potenzialmente possono intervenire sui comparti produttivi approfonditi nell’analisi.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Come conseguenza della attivazione della misura 14 è stata rivista la batteria degli indicatori ad essa collegata.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

L’affinamento dell’analisi e della conseguente strategia rende il Programma ancor più coerente con l’analisi e la strategia dell’Accordo di Partenariato.

1.1.5.2. M 02. Modifiche capitolo 5 “Descrizione della strategia”

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 5 “Strategia” è stato modificato prendendo in carico l’evoluzione dell’analisi.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti della modifica si sostanziano nell’introduzione della misura 14 “benessere degli animali”, nella ottimizzazione della scheda di misura 16.7, che impatta sul progetto “Aree Interne”, e delle misure che potenzialmente possono intervenire sui comparti produttivi approfonditi nell’analisi.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Come conseguenza della attivazione della misura 14 è stata rivista la batteria degli indicatori ad essa collegata.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

L’affinamento dell’analisi e della conseguente strategia rende il Programma ancor più coerente con l’analisi e la strategia dell’Accordo di Partenariato.

1.1.5.3. M 03. Modifiche al Capitolo 6 – “Valutazione delle condizionalità ex-ante”

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Correzione di un mero errore materiale sul piano di azione della P6.1) *Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un’infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili* in cui era indicato per mero errore materiale il MIUR e la struttura interna ad esso Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali in luogo del MISE.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

nessuno

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

nessuno

1.1.5.4. M 04. Modifiche al Capitolo 7 – “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati”

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il capitolo 7 è stato modificato in relazione alle rimodulazioni del piano finanziario e dei valori degli indicatori.

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Allineamento del capitolo 7 alle mutate disponibilità finanziarie delle priorità conseguenti alle modifiche dei budget delle tipologie di intervento su cui è intervenuta la rimodulazione finanziaria (cfr. cap 10 modificato)

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le variazioni del piano degli indicatori (cfr cap 11) hanno comportato la revisione degli indicatori di output inseriti nel quadro delle performance.

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica del capitolo 7 del PSR Campania 2014 -2020, al pari delle modifiche della stessa natura dei PSR italiani, comporterà l'aggiornamento delle sezioni relative dell'AdP in sede di revisione di quest'ultimo.

1.1.5.5. M 05. Modifiche al Capitolo 8.1 – “Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una Misura ...”

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Sono state oggetto di modifica le seguenti sotto-sezioni del Capitolo 8.1 del PSR.

Ammissibilità delle spese e delle operazioni

La modifica si rende necessaria ai fini di una più precisa rappresentazione dei requisiti generali applicabili al PSR in materia di ammissibilità delle spese. In particolare:

- in coerenza con quanto riportato all'art. 60, paragrafo 2 del Reg. 1305/2013 e successivamente recepito nelle Linee guida MiPAAF sull'ammissibilità delle spese (par. 3.2 inerente il periodo di eleggibilità della spesa), si è provveduto a specificare che "*ad eccezione delle spese generali di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente*";
- si è precisato quanto già riportato all'art. 65, paragrafo 6 del Reg. 1303/2013 (tale previsione è già riportata nella presente sezione del PSR, ma per maggiore chiarezza espositiva appare opportuno inserirla anche nel punto elenco in oggetto);
- è stata rettificata l'eccezione prevista per le spese conseguenti alle calamità naturali, adeguandola a quanto previsto dai regolamenti, sulla base del chiarimento fornito dalla Commissione Europea in data 14/09/2016: "*in deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) 1303/2013 – ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 – in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti alla modifica del Programma decorre dalla data in cui si è*

verificata la calamità naturale";

- è stata meglio declinata l'eccezione prevista per le spese generali, rendendola maggiormente aderente a quanto previsto dagli articoli 45 e 60 del Reg. 1305/2013;
- per maggiore chiarezza espositiva, sono state riportate in un unico punto elenco tutte le macro-voci previste dall'art. 45 del Reg. 1305/2013 in relazione alle Misure a investimento - in particolare, macro-voci d) ed e);
- per maggiore chiarezza, è stata razionalizzata la spiegazione delle aliquote massime previste per le spese generali collegate alla voce di spesa a), nonché è stato riformulato il periodo che definisce il massimale previsto per le spese generali non collegate agli investimenti di cui all'art. 45 (tali modifiche sono solo di forma, non sono apportate modifiche agli importi o ai massimali);
- in riferimento alle spese relative ad investimenti agricoli, per maggiore chiarezza espositiva, è stata meglio specificata la disposizione prevista dall'art. 45, paragrafo 3, del Reg. 1305/2013.

Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili

In riferimento ai requisiti generali applicabili al PSR in materia di ammissibilità delle spese relative ad operazioni su beni immobili, si è ritenuto opportuno specificare che:

- le forme di concessione per la conduzione di beni immobili previste dalla Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – “*Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282*” – sono ammissibili;
- la disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere garantita per un periodo tale da assicurare il rispetto del vincolo di destinazione (mentre la precedente formulazione richiedeva una durata pari alla durata del vincolo di destinazione, non tenendo in considerazione il periodo precedente, necessario per la realizzazione dell'intervento).

Strumenti finanziari

La modifica si rende necessaria a seguito delle risultanze emerse dalla valutazione ex ante degli strumenti finanziari da implementare nell'ambito del PSR, condotta, in conformità all'art.37 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di verificare l'esistenza dei fallimenti di mercato e/o delle situazioni di investimento sub-ottimali per l'accesso al credito da parte dei beneficiari, e all'esito della quale è stata rilevata la diffusa difficoltà di accesso al credito (Fabbisogno F10), in particolare, nell'ambito nelle Focus Area 2A e 3A.

Condizioni specifiche per le Misure a superficie

In riferimento alle condizioni specifiche applicabili alle Misure a superficie, si è ritenuto opportuno specificare che:

- tali disposizioni sono applicabili anche alle Misure connesse agli animali (tra cui la M14, in fase di attivazione);

- per esaustività della trattazione, si inserisce anche il riferimento a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Osservanza della condizionalità, dei pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento rispetto al greening

Necessario adeguamento dei riferimenti normativi e piccole precisazioni per una migliore chiarezza espositiva.

Modalità di accesso al Programma

Alla luce dell'attivazione dei progetti integrati / collettivi si è reso necessario prevedere l'inserimento del Progetto integrato giovani (pacchetto giovani) ed il Progetto collettivo di consulenza per lo sviluppo.

Tale modifica è coerente con i fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT ed ulteriormente ribaditi nel corso delle consultazioni con gli *stakeholder* del Programma.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

La modifica alle sezioni "**Ammissibilità delle spese e delle operazioni**" e "**Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili**" è volta a perseguire una più precisa rappresentazione dei requisiti generali applicabili al PSR in materia di ammissibilità delle spese.

La modifica alla sezione "**Strumenti finanziari**", coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione ex ante, permette di attivare lo strumento finanziario - Fondo di garanzia FEI nell'ambito del PSR, che può offrire specifici vantaggi in termini di maggiore leva finanziaria (con conseguente migliore impatto del Programma), migliore efficacia / efficienza dei fondi rotativi e migliore qualità dei progetti (laddove l'investimento del beneficiario deve essere rimborsato).

La modifica alla sezione "**Modalità di accesso al Programma**", ampliano le tipologie di progetti integrati / collettivi, con l'obiettivo di semplificare e rendere maggiormente efficace l'attuazione delle misure del PSR.

Le ulteriori modifiche sono funzionali all'aggiornamento della normativa e/o all'editing.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha impatto sugli indicatori.

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica, promuovendo una più efficace attuazione del Programma, è coerente con l'Accordo di Partenariato.

1.1.5.6. M 06. Modifiche alla Tipologia di intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Base giuridica

La modifica di natura testuale riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito dell’emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.

Descrizione del tipo di intervento

Le modifiche proposte sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sottomisura in particolare per quanto riguarda la categoria “...enti gestori del territorio pubblici e privati” precisando che le azioni di formazione sono comunque rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali

La modifica riguarda una modifica della Tabella “Descrizione tematiche 1.1 necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l’eliminazione dei fabbisogni F1 ed F2 che non presentano FA indirette in quanto proprie dell’attività di formazione e trasferimento della conoscenza e attraverso l’inserimento per il fabbisogno F22 delle focus area indirette ad esso collegate.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei “progetti collettivi”, come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

A seguito del negoziato con i servizi della Commissione, rispetto alla versione del PSR 2.0, è stato eliminato il riferimento ai progetti integrati e collettivi.

Tipo di sostegno

Modifica di natura testuale consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il

testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.

Costi ammissibili

La modifica è diretta conseguenza dell'analogia delle azioni di formazione e trasferimento di conoscenza con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le attività di formazione e trasferimento di conoscenza si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata ora di formazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Condizioni di ammissibilità

La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 e alla normativa sugli affidamenti in house.

Importi ed aliquote di sostegno

La modifica di natura testuale consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.

“Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”

La modifica della sezione è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura.

Misure di attenuazione

Modifica consequenziale alla proposta di modifica della sezione sui rischi

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all' esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono stati sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l'adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

La modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati .

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non impattano sugli indicatori

1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l' Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

1.1.5.7. M 07. Modifiche alla Tipologia di intervento 1.2.1 "Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione"

1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Base giuridica

La modifica di natura testuale riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito

dell'emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.

Descrizione del tipo di intervento

Le modifiche proposte sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sottomisura in particolare per quanto riguarda la categoria "...enti gestori del territorio pubblici e privati" precisando che le azioni di formazione sono comunque rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali

La modifica riguarda una modifica della Tabella "Descrizione tematiche 1.2 necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l'eliminazione dei fabbisogni F1 ed F2 che non presentano FA.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

A seguito del negoziato con i servizi della Commissione, rispetto alla versione del PSR 2.0, è stato eliminato il riferimento ai progetti integrati e collettivi.

Costi ammissibili

La modifica è diretta conseguenza dell'analogia delle attività dimostrative ed azioni di informazione con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le attività dimostrative ed azioni di informazione si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata attività dimostrativa ed azione di informazione sarà pari al costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Condizioni di ammissibilità

La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 e alla normativa sugli affidamenti in house.

Importi ed aliquote di sostegno

La modifica di natura testuale consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.

"Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure"

La modifica della sezione è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del

servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura.

Misure di attenuazione

Modifica consequenziale alla proposta di modifica della sezione sui rischi

1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all' esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono stati sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l'adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

La modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati

1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

1.1.5.8. M 08. Modifiche alla Tipologia di intervento 1.3.1 “Visite aziendali”

1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Base giuridica

La modifica di natura testuale riguarda un aggiornamento del riferimento legislativo a seguito dell’emanazione del Dlgs 50/16 e alla normativa sugli Aiuti di stato.

Descrizione del tipo di intervento

Le modifiche proposte sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni sui destinatari della sottomisura in particolare per quanto riguarda la categoria “...enti gestori del territorio pubblici e privati” precisando che le azioni di formazione sono comunque rivolte esclusivamente agli operai agricoli e forestali

La modifica riguarda una modifica della Tabella “Descrizione tematiche 1.3 necessaria per correggere meri errori materiali attraverso l’eliminazione del fabbisogno F2 che non presenta FA indirette in quanto proprio dell’attività di visite aziendali.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei “progetti collettivi”, come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

A seguito del negoziato con i servizi della Commissione, rispetto alla versione del PSR 2.0, è stato eliminato il riferimento ai progetti integrati e collettivi.

Costi ammissibili

La modifica è diretta conseguenza dell’analogia delle visite aziendali con le attività di consulenza. Infatti, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, (secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall’articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l’organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio) anche per le visite aziendali si adotta lo stesso principio e conseguentemente il costo ammissibile per fornire una determinata visita aziendale il costo ammissibile determinato in conformità alle norme sugli appalti pubblici ed inserito nel contratto.

Condizioni di ammissibilità

La modifica è stata adottata per rendere la sezione condizioni di ammissibilità, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali, pienamente aderente al Regime di aiuto SA.44612 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 e alla normativa sugli affidamenti in house.

Importi ed aliquote di sostegno

La modifica di natura testuale consequenziale alla proposta di modifica sui costi ammissibili con la quale, essendo l’affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è effettuato sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all’effettiva fornitura dello stesso. Si è inoltre modificato il

testo relativo al richiamo della normativa sugli aiuti di stato.

“Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure”

La modifica della sezione è conseguenza diretta della proposta di modifica sui costi ammissibili in quanto con l'affidamento effettuato a seguito di gara, il pagamento al beneficiario è fatto sulla base del prezzo del servizio concordato ed è subordinato all'effettiva fornitura dello stesso, pertanto il rischio R1 è stato di fatto superato mentre i rischi, R2, R3 ed R4 sono stati opportunamente modificati ed inoltre per quanto riguarda R3 la Regione non è beneficiaria della misura.

Misure di attenuazione

Modifica consequenziale alla proposta di modifica della sezione sui rischi

1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all’ esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono stati sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, l’adozione del sistema di pagamento a costo del servizio e non sulla rendicontazione dei costi sostenuti, ha un effetto diretto sulla riduzione della probabilità di errori e sulla riduzione degli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Infine le risorse della PA così liberate potranno essere utilizzate per incrementare le attività di controllo e verifica sulla efficacia degli interventi formativi.

La modifica al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” consentirà l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

1.1.5.9. M 09. Modifiche alla Tipologia di intervento 2.1.1 "Servizi di consulenza aziendale"

1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Base giuridica": Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici
- "Descrizione del tipo di intervento": È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti collettivi", come previsti dal capitolo 8.1 del PSR Campania.

A seguito del negoziato con i servizi della Commissione, rispetto alla versione del PSR 2.0, è stato eliminato il riferimento ai progetti integrati e collettivi.

- "Collegamenti con altre normative": Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici e al regime SA 44613 (2016/XA) in esenzione per le operazioni fuori art. 42 TFUE
- "Costi ammissibili": A seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, in risposta a specifici quesiti formulati dal MiPAAF sulla misura 2, si rende necessario riformulare il paragrafo. Le spese generali non vengono considerate nella nuova formulazione in quanto, evidentemente, comprese nell'offerta in sede di gara.
- "Condizioni di ammissibilità": Si ritiene, nella definizione dei "destinatari dei servizi di consulenza", in considerazione del cambio di aliquota proposto, di dover modificare il periodo a seguito dell'applicazione corretta del Reg. 702/2014, così come previsto dal DRD n. 8 del 02.03.2016 per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali si applica il regime SA 44613 (2016/XA).
- "Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)": Si propone di elevare l'attuale aliquota di contributo al 100% della spesa ammissibile. Tale variazione si rende necessaria considerando la finalità di interesse pubblico che riveste la sottomisura, atteso che l'offerta di consulenza dovrebbe essere resa fruibile ed accessibile anche e soprattutto da aziende agricole di medie e piccole dimensioni, e da quelle il cui modello organizzativo obsoleto o la dotazione tecnologica insufficiente causano performances economiche scadenti, e che pure risultano essere quelle che pur essendo le più bisognose dei servizi (sia per dimensione sia per mancato accesso all'innovazione tecnologica o organizzativa) hanno la minore propensione alla fruizione dei servizi stessi. L'assenza di una quota seppur minima a carico del destinatario del servizio permetterà agli organismi di consulenza di attrarre anche queste imprese. Si fa presente che un accesso limitato alla misura 2 e nella fattispecie alla sottomisura 2.1 rappresenterebbe non soltanto un fallimento della misura, ma anche avrebbe sicure ripercussioni negative sulla soddisfazione dei fabbisogni individuati dall'analisi SWOT, in

quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze su temi quali per esempio quelli di carattere ambientale che risultano centrali nella strategia del PSR. Si ritiene inoltre di dover specificare meglio il limite massimo per destinatario, specificando che la spesa massima è riferita all'anno come sommatoria delle consulenze prestate e per azienda. Infine, per le operazioni fuori dall'art. 42 del TFUE riferibili al settore forestale o a favore delle PMI nelle zone rurali si applica il regime SA 44613 (2016/XA).

- “Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.
- “Misure di attenuazione”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.

1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche relative ai paragrafi “Base giuridica”, “Collegamenti con altre normative” e “Condizioni di ammissibilità” sono obbligate dal sopravvenuto cambio del quadro normativo e della avvenuta notifica degli aiuti di stato.

La modifica al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” consentirà l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

Per quanto riguarda le modifiche relative al paragrafo “Costi ammissibili”, l’effetto atteso è lo snellimento delle procedure di rendicontazione, che potranno concentrarsi sulla valutazione della effettiva efficacia ed effettività delle consulenze prestate e sulla rispondenza di queste ultime rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole destinatarie. Per lo stesso motivo è attesa una diminuzione sostanziale del costo amministrativo della gestione della misura per l’amministrazione regionale e una semplificazione degli obblighi da parte dei beneficiari.

L’effetto diretto della modifica concernente il paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)” è l’estensione del sistema della consulenza aziendale ad una più vasta platea di potenziali destinatari agricoli grazie all’eliminazione della quota a carico delle imprese destinatarie dell’intervento, che peraltro è più rispondente alla finalità di interesse pubblico che riveste la sottomisura, atteso che la consulenza dovrebbe essere resa fruibile ed accessibile anche e soprattutto da aziende di piccole e piccolissime dimensioni, e da quelle il cui modello organizzativo obsoleto o la dotazione tecnologica insufficiente causano performances economiche scadenti.

Queste imprese sono quelle che non hanno propensione alla fruizione dei servizi di consulenza, e per le quali quindi anche la quota del 20% rappresenterebbe un deterrente all’accesso alla consulenza stessa.

È quindi palese che l’aliquota del 100% proposta permetterà agli organismi selezionati di attrarre nel sistema della consulenza tutte quelle imprese agricole che pur essendo le più bisognose dei servizi (sia per dimensione sia per mancato accesso all’innovazione tecnologica o organizzativa) hanno la minore

propensione alla fruizione dei servizi stessi. In caso contrario, i destinatari effettivi della misura sarebbero in massima parte quelle imprese che, avendo una maggiore propensione all'innovazione, già ricorrono normalmente a servizi di consulenza per la risoluzione di problemi gestionali o tecnologici e per le quali quindi l'accesso alla misura diventa esclusivamente uno "sconto" dell'80% sul costo della consulenza stessa.

Si fa presente che un accesso limitato alla misura 2 e nella fattispecie alla sottomisura 2.1 rappresenterebbe non soltanto un fallimento della misura, ma anche avrebbe sicure ripercussioni negative sulla soddisfazione dei fabbisogni individuati dall'analisi SWOT, in quanto i servizi di consulenza si candidano a recitare un ruolo da protagonista per ciò che riguarda il trasferimento dell'innovazione e la crescita delle capacità professionali e delle competenze su temi quali per esempio quelli di carattere ambientale che risultano centrali nella strategia del PSR.

Le modifiche al paragrafo verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili" e concorreranno, con la diminuzione delle misure di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

Le modifiche al paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo "Costi ammissibili" e concorreranno, con la diminuzione delle misure di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

1.1.5.10. M010. Modifiche alla Tipologia di intervento 2.3.1 "Formazione dei consulenti"

1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- "Tipo di sostegno": La modifica si rende necessaria a seguito della modifica del paragrafo "Costi ammissibili".

- “Collegamenti con altre normative”: Le modifiche proposte sono di adeguamento normativo necessario a seguito dell'emanazione del nuovo decreto sugli appalti pubblici.
- “Beneficiari”: Si ritiene che l'apertura a Enti di formazione quali Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, garantiscano una altrettanto adeguata offerta formativa, anche considerando le specificità dei fabbisogni formativi dei consulenti
- “Costi ammissibili”: Si propone la modifica, a seguito dei chiarimenti forniti dalla DG Agri nel settembre 2016, sulla misura 2, secondo cui quando il beneficiario è selezionato mediante bandi di gara e in conformità alle norme sugli appalti pubblici (come richiesto dall'articolo 15 (3) del regolamento 1305/2013), il servizio o le azioni richieste sono descritte nel bando, i potenziali beneficiari formulano delle offerte, e il costo del servizio o delle azioni è definito nel contratto stipulato tra l'organismo pubblico e il beneficiario che si aggiudica la gara, ovvero il fornitore del servizio. Modifica analoga è stata proposta per la misura 1.
- “Condizioni di ammissibilità”: La modifica si rende necessaria al fine di chiarire in modo puntuale che a fronte degli indirizzi progettuali, già definiti dall'amministrazione nei bandi, si valuterà la congruenza fra l'esplicazione di tali indirizzi nella progettazione esecutiva e le figure coinvolte nelle docenze attraverso l'analisi del curriculum.
- “Importi ed aliquote di sostegno (applicabili)”: La modifica si rende necessaria a seguito della modifica del paragrafo “Costi ammissibili”.
- “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.
- “Misure di attenuazione”: La variazione si rende necessaria in considerazione dei cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili”.

1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche relative al paragrafo collegamenti con altre normative sono obbligate dal sopravvenuto cambio del quadro normativo sugli appalti pubblici.

La modifica relativa al punto beneficiari comporta l'apertura a Enti di formazione quali Università, Scuole di Studi Superiori Universitari, Istituti di ricerca con competenza specifica nelle tematiche messe a bando, Istituti Tecnici Agrari, il che garantisce una migliore rispondenza fra esigenze formative dei consulenti destinatari dell'azione formativa e l'offerta didattica proposta.

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi costi ammissibili e conseguentemente importi ed aliquote di sostegno (applicabili), nonché al paragrafo tipo di sostegno, l'effetto atteso è lo snellimento delle procedure di rendicontazione, che potranno concentrarsi sulla valutazione della effettiva efficacia ed effettività delle attività di formazione e sulla rispondenza di queste ultime rispetto ai fabbisogni dei destinatari. Per lo stesso motivo è attesa una diminuzione sostanziale del costo amministrativo della gestione della misura per l'amministrazione regionale e una semplificazione degli obblighi da parte dei beneficiari.

Le modifiche al paragrafo verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento derivano dai cambiamenti proposti per il paragrafo “Costi ammissibili” e concorreranno, con la diminuzione delle misure

di attenuazione da applicare, al generale snellimento procedurale della misura.

1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

1.1.5.11. M011. Modifica alla Tipologia di intervento 3.1.1 "Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità"

1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La DGR n. 1889 del 26/11/2008 "*Protocollo di intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe e sulle iniziative finalizzate all'adozione e alla promozione di un marchio di qualità regionale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni campane*" non può essere presa in considerazione ai fini della sottomisura poiché non ha completato l'iter procedimentale previsto dalla UE che si esprime sulla conformità o meno dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli stati membri, agli orientamenti dell'Unione.

1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica

Non si prevede alcun effetto negativo sull'applicazione della sottomisura 3.1 essendo comunque salvaguardati gli interventi ammissibili riguardanti:

- Sistema di certificazione volontaria conformi agli "orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per prodotti agricoli e alimentari.
- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n.

1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);

1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Alcun impatto sugli indicatori

1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.12. M012. Modifiche alla Tipologia di intervento 3.2.1 "Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

1.1.5.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Condizioni di ammissibilità

Le modifiche proposte sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili interpretazioni delle 3 condizioni di ammissibilità da parte dei beneficiari e a meglio delimitare e definire le correlate attività istruttorie.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La proposta di eliminare i criteri di selezione macroaree / zone svantaggiate e maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità e il fatturato complessivo, è ritenuta necessaria per semplificare l'attuazione senza però ridurre l'incidenza delle valutazioni correlate. Si intende semplificare evitando di duplicare valutazioni su aspetti aventi la stessa natura.

Relativamente al criterio Macroarea, la prima considerazione svolta scaturisce dalla constatazione che le produzioni di qualità sono realizzate in ambiti territoriali già definiti dai disciplinari. Conseguentemente il criterio "Macroarea di appartenenza" nella quale viene realizzata la produzione di qualità risulta di fatto un elemento già predeterminato sul quale il richiedente non ha alcuna possibilità di intervenire, per cui si ritiene che la valutazione di tale aspetto non incida positivamente nella selezione dei beneficiari. In un'ottica di semplificazione, inoltre, va tenuto presente da un lato l'estrema onerosità da parte del beneficiario a fornire tale informazione e dall'altro l'altrettanto complessa e onerosa verifica di tale elemento, tenuto anche conto delle diversificate situazioni territoriali delle strutture aziendali.

Per quanto concerne il criterio "Maggior rapporto tra il fatturato prodotto di qualità e il fatturato

complessivo del beneficiario” la proposta di eliminazione è scaturita dalle seguenti considerazioni

- Tale aspetto è compreso e considerato in quello che viene già distintamente considerato fra le caratteristiche del richiedente che valuta il rapporto fra il n. di soci produttori di qualità associati e quello complessivo che risultano certificati per lo stesso prodotto. Pur non considerando il fatturato ma solo il numero di soci si ritiene che la rappresentatività del beneficiario resta comunque e compiutamente oggetto di valutazione.
- Le produzioni di qualità rappresentano una quota di produzione non predominante l’attività complessiva delle aziende, anche se costituiscono un veicolo promozionale importante.
- Il reperimento di informazioni sul fatturato presso le aziende associate risulta estremamente oneroso e delicato, tenuto anche conto che la vendita è generalmente svolta dai singoli operatori e non dall’associazione di appartenenza;
- Il correlato controllo del fatturato risulta altrettanto impegnativo dovendo riguardare la verifica documentale dei dati dei singoli produttori e la rielaborazione degli stessi per ciascun beneficiario.

1.1.5.12.2. Effetti previsti della modifica

L’effetto diretto della modifica concernente le Condizioni di ammissibilità è quello di chiarire i requisiti definiti, prevenendo così l’insorgere di possibili contenziosi. La nuova formulazione consente, inoltre, di precisare e velocizzare i riscontri istruttori correlati.

L’effetto atteso dalla abolizione di due dei criteri di selezione indicati è quello della semplificazione senza però far venir meno l’incidenza degli stessi in quanto gli aspetti specifici considerati sono comunque valutati e compresi negli altri criteri confermati

1.1.5.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche proposte, agevolando la partecipazione e l’accesso alla misura, faciliteranno il raggiungimento dell’obiettivo individuato con gli indicatori.

1.1.5.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.

1.1.5.13. M013. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

1.1.5.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

“Descrizione del tipo di intervento”

E' stata esplicitata la possibilità di realizzare nuovi impianti fruttiferi e nuove serre complete dei relativi sistemi di irrigazione nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013. La precedente versione dilatava i tempi di realizzazione degli investimenti e rischiava di finanziare opere incomplete e non funzionali. In quanto strettamente connesse agli impianti produttivi, anche le spese sostenute per gli impianti irrigui, nell'ambito di questa tipologia d'intervento, ricadono al pari degli altri nella focus area 2a).

Si è ritenuto necessario porre un limite alla dimensione degli impianti di produzione di energia per evitare eccessive allocazioni di risorse per il finanziamento degli investimenti specifici e possibili ripercussioni negative sul budget per investimenti direttamente produttivi.

“Tipo di sostegno”

E' stata introdotta, nel rispetto dell'art.37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, assieme al contributo in conto capitale, anche la possibilità di ricevere l'aiuto attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

“Collegamenti con altre normative”

È stata integrata l'indicazione dei riferimenti normativi, in particolare per tener conto degli investimenti nel campo dell'irrigazione. Inoltre, è stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

“Beneficiari”

Per i beneficiari che intendono ricorrere al sostegno attivando lo strumento finanziario di garanzia è stata prevista la necessaria condizione di IAP in base alla definizione di legge nazionale.

“Costi ammissibili”

Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell'inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

La condizione “investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana” è stata riformulata in “investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, **possono** prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana”.

In riferimento agli investimenti che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica è stata ribadita l'obbligatorietà

del suo uso efficiente e rimarcato l'obiettivo del contenimento/riduzione del suo uso.

È stato inserito un nuovo specifico riferimento ai costi ammissibili in relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia

Infine, si è ritenuto necessario ribadire, a garanzia della demarcazione fra le tipologie di intervento, l'impossibilità di corrispondere aiuti per investimenti riferiti al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento sia previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1, per gli investimenti irrigui, non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, ammissibili esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4 e per gli investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti dalla tipologia di intervento 4.1.3.

“Condizioni di ammissibilità”

L'integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1. del PSR (sezione “Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili”), al fine di consentire l'accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

Per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione è stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali interessati dagli investimenti fossero almeno i 2/3 per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento del Programma alla disciplina nazionale in merito ed in particolare dal D.Lgs. 228/2001. La trasformazione e commercializzazione sono attività connesse a quella agricola sempre che si rispettino le seguenti condizioni: l'attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l'attività agricola principale; l'attività connessa deve avere coerenza rispetto all'attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente presenti nella gestione dell'attività agricola. Sono considerate risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola principale, quei beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola principale. Per quanto riguarda invece la prevalenza, la verifica va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. Per esercitare un'attività connessa è necessario rispettare il parametro della prevalenza. E' quindi fondamentale che nell'esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (più del 50%) prodotti agricoli derivanti dall'attività principale, quindi i prodotti acquistati non devono essere prevalenti rispetto ai propri. La prevalenza dei prodotti propri rispetto a prodotti acquistati da terzi viene misurata nei seguenti modi: - se i beni acquistati da terzi appartengono allo stesso comparto merceologico dei beni prodotti dall'azienda agricola (es. frutta con frutta, fiori con fiori, ortaggi con ortaggi), il confronto sarà quantitativo (più del 50% prodotto proprio); - se i beni acquistati da terzi appartengono a comparti merceologici differenti rispetto ai beni prodotti dall'azienda agricola, il confronto sarà dato dal valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati. Attenzione i prodotti acquistati da terzi, devono comunque subire una trasformazione e/o manipolazione da parte dell'agricoltore. Pertanto, i prodotti acquistati da terzi prima di essere rivenduti devono subire all'interno dell'azienda agricola, una trasformazione e/o manipolazione (es. pulitura e confezionamento degli ortaggi). Se i prodotti acquistati da terzi non vengono trasformati e/o manipolati l'attività non viene più considerata connessa all'agricola principale, ma viene considerata pura attività commerciale

È stata inserita inoltre una specifica sulle condizioni di ammissibilità connesse all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia.

Per gli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, con riferimento all'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013, sono state indicate in maniera espressa le condizioni minime alle quali questi devono rispondere

ed inserite due tabelle per valutare il rispetto delle particolari condizioni previste.

E' stata eliminata la esclusione per rinuncia.

“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”

Sono state inserite fra le filiere interessate dal criterio del targeting settoriale quella canapicola (macroaree A e B) e quelle castanicola e cerealicola (macroaree C e D). Al riguardo si precisa:

- la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa*), in passato molto diffusa nelle zone mediterranee e del Centro Europa per la sua capacità di adattarsi a condizioni pedologiche “difficili”, non idonee ad altre piante industriali, e per i suoi molteplici utilizzi industriali, ha poi subito un drastico ridimensionamento. Oggi il rilancio della canapicoltura in Italia rappresenta già una realtà significativa ed è suscettibile di maggiore impulso collegato alla molteplicità dei suoi utilizzi (industria tessile, cartaria, bioedilizia, alimentare, di cosmesi, etc.), alla sua ridotta esigenza di input energetici – soprattutto in termini di utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti che ne fanno una coltura a basso impatto ambientale. Benché non strettamente correlato agli investimenti, il ricorso alla coltura della canapa sativa, per i propri effetti fitorimediatori, concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali collegati all’ambiente.

In questo senso va la normativa comunitaria e quella nazionale che, permettendo la coltivazione di varietà di canapa sativa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (non superiore allo 0,2%), provenienti da semi certificati, contribuiscono a rimuovere i vincoli tecnici che ne ostacolavano la diffusione in campo, incentivandone anche la coltivazione (Reg. (UE) n. 1307/2013 e Regolamento delegato n. 639/2014).

Anche in Campania si stanno muovendo i primi passi in questo senso e nell’ambito del PSR è opportuno prevedere azioni di incentivazione alle aziende che intendono inserire la coltivazione della canapa nei propri ordinamenti produttivi e colturali per le seguenti motivazioni:

1. essa potrebbe rappresentare, in determinati contesti, una valida alternativa di riconversione per le aziende attualmente legate alla coltivazione del tabacco;
2. la molteplicità dell’utilizzo della produzione può contribuire per un verso alla diversificazione delle colture aziendali, dall’altro può costituire un valido incentivo per lo sviluppo delle relative filiere con conseguenti positive ripercussioni sull’indotto extra aziendale e sull’economia locale.

Infine, sono state richiamate le limitazioni all’applicazione del sostegno per i terreni ad uso agricolo di classe D ((terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.

- l’inserimento della filiera castanicola discende dal notevole impatto che l’infestazione del cinipide del castagno ha avuto su questo indirizzo produttivo. Al riguardo la Regione Campania interviene con proprie risorse per combattere il parassita con lancio del competitore naturale (*Torymus sinensis*) ma l’attuale situazione di crisi delle piante richiede adeguati interventi agli impianti produttivi (potature di rinnovo, ripristino delle piante perdute, ricorso a varietà resistenti al cinipide). Attualmente la produzione castanicola campana registra ciclicamente anche una riduzione del 90% della produzione ottenibile prima dell’infestazione. Con DGR 349 del 7 agosto 2015 la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha confermato i danni causati alle produzioni castanicole del cinipide galligeno del castagno ai sensi dell’art. 5 legge 91 del 2 luglio

2015. Sono riconosciuti danni alle produzioni castanicole per € 48.330.065,00 per le province di Salerno (danno 39% con un valore di € 7.347.000), Avellino (danno 80% con un valore di € 25.600.000) e Caserta (danno 95% con un valore di €15.383.065). Pertanto tali condizioni di crisi hanno fortemente penalizzato la competitività della filiera castanicola campana.

- in merito alla filiera cerealicola un terzo delle aziende cerealicole è ubicato nella sola provincia di Avellino, seguono quasi a parità di numero le province di Benevento e Salerno che insieme interessano oltre il 52% delle aziende cerealicole. Dal confronto dei dati con il decennio precedente emerge che la ristrutturazione aziendale ha interessato in misura diversa le varie province: sia in termini di superfici investite che di aziende. Tanto premesso l'intervento sulla filiera cerealicola, implementando innovazioni di produzione e di processo in territori svantaggiati, dove tale coltivazione assume un ruolo primario, rientra pienamente nella strategia del PSR Campania 2014/2020 e nella focus area interessata da tale tipologia d'intervento.

Per il criterio riferito alla qualità delle produzioni, coerentemente con l'obiettivo sostenibilità della strategia Europa 2020, sono state previste anche quelle ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state specificate le condizioni di selezione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art.7 del Regolamento delegato 480/2014 e che la selezione dei beneficiari viene delegati agli intermediari finanziari selezionati.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È stata modificata l'impostazione per il calcolo della spesa massima ammissibile, la quale viene riferita al progetto anziché all'azienda. In particolare, è stata eliminata la tabella dei moltiplicatori e specificato che l'investimento deve essere supportato da adeguate relazioni economiche per dimostrarne la sostenibilità finanziaria in relazione alle quote di ammortamento degli investimenti previsti ed alla Produzione Standard aziendale.

La modifica introdotta è supportata dalle seguenti motivazioni:

1. Il ricorso al moltiplicatore è stato inizialmente introdotto per commisurare la spesa massima ammissibile alla capacità economica dell'azienda. In realtà, uno strumento così rigido e complesso, non tiene conto dell'effettivo impatto finanziario degli investimenti sulle voci di costo costituenti il bilancio aziendale. Il principio della piena commisurazione dell'investimento e della sua sostenibilità economica viene ora salvaguardato in quanto la domanda di sostegno dovrà essere accompagnata da un documento economico-finanziario (Business Plan) da cui sia rinvenibile l'adeguatezza tecnico-economica del progetto presentato rispetto alle caratteristiche aziendali. Al riguardo l'AdG sta perfezionando la convezione con ISMEA per rendere semplice e uniforme, attraverso l'utilizzo di uno specifico applicativo software, l'elaborazione del "business plan".
2. Valorizzare, sempre secondo strumenti oggettivi e misurabili, gli aspetti qualitativi del progetto di investimento che, secondo la modifica, deve essere accompagnato da un format di relazione economico-finanziaria in grado di fornire, in forma completa ed esaustiva, le informazioni connesse alla capacità di ammortamento del progetto richiesto.
3. L'impostazione per progetto garantisce la possibilità di successivi interventi nell'azienda una volta assicurato il completamento del precedente e quindi la capacità di sostenibilità finanziaria di ogni singolo progetto

Le condizioni per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento per gli investimenti sono state meglio definite per specificare che:

- la condizione riferibile al PEI si applica solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce;
- la condizione che considera il collegamento con le tipologie di intervento di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013 è applicabile alle aziende che hanno effettivamente aderito alle tipologie di interventi in parola;
- la maggiorazione prevista per gli interventi di trasformazione e commercializzazione "collegati" alla fusione di Organizzazioni di Produttori è applicabile solo se le produzioni trasformate e commercializzate provengono in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.
- ed altri casi previsti esplicitamente dall'allegato II del reg 1305/2013

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario si è reso necessario specificare il limite di spesa massima ammissibile e le differenti modalità di attuazione dello strumento (in forma combinata con il contributo in conto capitale ovvero in forma esclusiva) e le relative intensità massime di aiuto calcolate con riferimento all'equivalente di sovvenzione lorda.

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

In relazione agli investimenti nel campo dell'irrigazione sono stati evidenziati con il codice R10 i rischi connessi al rispetto delle stringenti condizioni previste.

Misure di attenuazione

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento/riduzione dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

Informazioni specifiche della misura

È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità di "investimenti collettivi" e di "progetti collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

1.1.5.13.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti attesi delle modifiche relative ai paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", "Condizioni di ammissibilità" e "Costi ammissibili" sono di seguito elencati:

- maggiore valorizzazione di tutte le possibilità di sviluppo dell'azienda (completezza dell'investimento per gli impianti fruttiferi e le serre con i necessari impianti di irrigazione)
- tutela del budget per la realizzazione di investimenti direttamente produttivi (in relazione al limite di 1MW fissato per gli impianti di produzione di energia).

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi "Tipo di sostegno", "Beneficiari", "Costi ammissibili", "Condizioni di ammissibilità", "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" ed

“importi ed aliquote di sostegno” determinate dall’introduzione dello strumento finanziario di garanzia, si attende di conseguire una significativa estensione del sostegno ad un numero superiore di aziende, al fine di garantire effetti più incisivi del programma.

La modifica al paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” coglie per un verso gli elementi di diversificazione produttiva che attualmente si stanno affermando sul territorio campano (canapa) e la possibilità di porre le basi per la creazione di filiere produttive innovative. L’ampliamento alle filiere castanicole e cerealicole interessa e salvaguarda settori produttivi preminenti e fondamentali nelle aree interne.

Per ciò che attiene la modifica al paragrafo “importi ed aliquote di sostegno”, l’individuazione di uno strumento quale il business plan e di un parametro di valutazione basato sulla capacità dell’azienda di poter ammortizzare l’investimento richiesto a finanziamento, rispetto alla potenzialità economica e produttiva della stessa, definisce una procedura di valutazione oggettiva che, se per un verso evita il rischio di gold plating, dall’altro consente un adeguato ricorso agli investimenti in stretta relazione con le potenzialità aziendali connesse all’obiettivo della competitività.

In relazione alle modifiche intervenute nella nel paragrafo “Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure” l’inserimento del codice R10 comporterà l’adeguamento delle procedure di valutazione e controllabilità della tipologia d’intervento.

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

La modificare il paragrafo “Informazioni specifiche della misura” consentirà l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Tutte le modifiche richieste , ad eccezione di quelle finanziarie non hanno alcun impatto sugli indicatori. Le modifiche finanziarie (-15 meuro di budget) hanno comportato una modifica dei valori obiettivo degli indicatori di output. Ad oggi è difficile stimare gli impatti sugli indicatori dello strumento finanziario di garanzia dato il carattere innovativo dello strumento e i tempi necessari per l’effettiva messa a regime del nuovo strumento finanziario.

1.1.5.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e

dell'acquacoltura.

1.1.5.14. M014. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.2 "Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati"

1.1.5.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Descrizione del tipo di intervento"

E' stata esplicitata la possibilità di realizzare nuovi impianti fruttiferi e nuove serre completi dei relativi sistemi di irrigazione nel rispetto delle condizioni specifiche previste dall'art. 46 del Reg (UE) n.1305/2013. La precedente versione dilatava i tempi di realizzazione degli investimenti e rischiava di finanziare opere incomplete e non funzionali. In quanto strettamente connesse agli impianti produttivi, anche le spese sostenute per gli impianti irrigui, nell'ambito di questa tipologia d'intervento, ricadono al pari degli altri nella focus area 2b).

Si è ritenuto necessario porre un limite alla dimensione degli impianti di produzione di energia per evitare eccessive allocazioni di risorse per il finanziamento degli investimenti specifici e possibili ripercussioni negative sul budget per investimenti direttamente produttivi.

"Collegamenti con altre normative"

È stata integrata l'indicazione dei riferimenti normativi, in particolare per tener conto degli investimenti nel campo dell'irrigazione. Inoltre, è stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

"Beneficiari"

Al fine di sostenere il primo insediamento dei giovani, la tipologia di intervento 4.1.2 sarà attuata esclusivamente nella logica della progettazione integrata (pacchetto giovani), consentendo di ottenere l'aiuto all'attività imprenditoriale previsto dalla tipologia di intervento 6.1.1 unitamente alla possibilità di accedere al sostegno concesso dalla tipologia di intervento 4.1.2.

"Costi ammissibili"

Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell'inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

La condizione "investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, devono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana" è stata eliminata come obbligo in questa sezione in quanto tale condizione determinerebbe negativi impatti ambientali ancora più significativi rispetto al beneficio del recupero dell'acqua. Infatti tale obbligo, cos' come attualmente descritto, comporterebbe una eccessiva impermeabilizzazione dei suoli con la creazione generalizzata di vasche di recupero non finalizzate ad uno specifico utilizzo.

In riferimento agli investimenti che prevedono l'utilizzo della risorsa idrica è stata ribadita l'obbligatorietà del suo uso efficiente e rimarcato l'obiettivo del contenimento/riduzione del suo uso.

Infine si è ritenuto necessario ribadire, a garanzia della demarcazione fra tipologia di operazione, l'impossibilità di corrispondere aiuti per investimenti riferiti al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento sia previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1, per gli investimenti irrigui, non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, ammissibili esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4 e per gli investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti dalla tipologia di intervento 4.1.3.

“Condizioni di ammissibilità”

L'integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1. del PSR (sezione “Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili”), al fine di consentire l'accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

Per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione è stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali interessati dagli investimenti fossero almeno i 2/3 per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento del Programma alla disciplina nazionale in merito ed in particolare dal D.Lgs. 228/2001. La trasformazione e commercializzazione sono attività connesse a quella agricola sempre che si rispettino le seguenti condizioni: l'attività connessa deve essere esercitata dallo stesso soggetto che esercita l'attività agricola principale; l'attività connessa deve avere coerenza rispetto all'attività agricola principale utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente presenti nella gestione dell'attività agricola. Sono considerate risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola principale, quei beni le cui potenzialità sono proporzionate rispetto all'estensione dell'azienda agricola principale. Per quanto riguarda invece la prevalenza, la verifica va effettuata in relazione al volume d'affari prodotto con le attrezzature normalmente impiegate in azienda, che deve risultare superiore a quello conseguito con le altre attrezzature. Per esercitare un'attività connessa è necessario rispettare il parametro della prevalenza. E' quindi fondamentale che nell'esercizio delle attività agricole connesse siano utilizzati in misura prevalente (più del 50%) prodotti agricoli derivanti dall'attività principale, quindi i prodotti acquistati non devono essere prevalenti rispetto ai propri. La prevalenza dei prodotti propri rispetto a prodotti acquistati da terzi viene misurata nei seguenti modi: - se i beni acquistati da terzi appartengono allo stesso comparto merceologico dei beni prodotti dall'azienda agricola (es. frutta con frutta, fiori con fiori, ortaggi con ortaggi), il confronto sarà quantitativo (più del 50% prodotto proprio); - se i beni acquistati da terzi appartengono a comparti merceologici differenti rispetto ai beni prodotti dall'azienda agricola, il confronto sarà dato dal valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati. Attenzione i prodotti acquistati da terzi, devono comunque subire una trasformazione e/o manipolazione da parte dell'agricoltore. Pertanto, i prodotti acquistati da terzi prima di essere rivenduti devono subire all'interno dell'azienda agricola, una trasformazione e/o manipolazione (es. pulitura e confezionamento degli ortaggi). Se i prodotti acquistati da terzi non vengono trasformati e/o manipolati l'attività non viene più considerata connessa all'agricola principale, ma viene considerata pura attività commerciale

Per gli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, con riferimento all'art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013, sono state indicate in maniera espressa le condizioni minime alle quali questi devono rispondere ed inserite due tabelle per valutare il rispetto delle particolari condizioni previste.

“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”

Sono state inserite fra le filiere interessate dal criterio del targeting settoriale quella canapicola (macroaree

A e B) e quelle castanicola e cerealicola (macroaree C e D). Al riguardo si precisa:

- la coltivazione della canapa (*Cannabis sativa*), in passato molto diffusa nelle zone mediterranee e del Centro Europa per la sua capacità di adattarsi a condizioni pedologiche “difficili”, non idonee ad altre piante industriali, e per i suoi molteplici utilizzi industriali, ha poi subito un drastico ridimensionamento.

Oggi il rilancio della canapicoltura in Italia rappresenta già una realtà significativa ed è suscettibile di maggiore impulso collegato alla molteplicità dei suoi utilizzi (industria tessile, cartaria, bioedilizia, alimentare, di cosmesi, etc.) alla sua ridotta esigenza di input energetici – soprattutto in termini di utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti che ne fanno una coltura a basso impatto ambientale. Benché non strettamente correlato agli investimenti, il ricorso alla coltura della canapa sativa, per i propri effetti fitorimediatori, concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali collegati all’ambiente.

In questo senso va la normativa comunitaria e quella nazionale che, permettendo la coltivazione di varietà di canapa sativa a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (non superiore allo 0,2%), provenienti da semi certificati, contribuiscono a rimuovere i vincoli tecnici che ne ostacolavano la diffusione in campo, incentivandone anche la coltivazione (Reg. UE 1307/2013 e Regolamento delegato 639/2014).

Anche in Campania si stanno muovendo i primi passi in questo senso e nell’ambito del PSR è opportuno prevedere azioni di incentivazione alle aziende che intendono inserire la coltivazione della canapa nei propri ordinamenti produttivi e colturali per le seguenti motivazioni:

1. essa potrebbe rappresentare, in determinati contesti, una valida alternativa di riconversione per le aziende attualmente legate alla coltivazione del tabacco;
2. la molteplicità dell’utilizzo della produzione può contribuire per un verso alla diversificazione delle colture aziendali, dall’altro può costituire un valido incentivo per lo sviluppo delle relative filiere con conseguenti positive ripercussioni sull’indotto extra aziendale e sull’economia locale.

Infine, sono state richiamate le limitazioni all’applicazione del sostegno per i terreni ad uso agricolo di classe D ((terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.

- l’inserimento della filiera castanicola discende dal notevole impatto che l’infestazione del cinipide del castagno ha avuto su questo indirizzo produttivo. Al riguardo la Regione Campania interviene con proprie risorse per combattere il parassita con lancio del competitore naturale (*Torymus sinensis*) ma l’attuale situazione di crisi delle piante richiede adeguati interventi agli impianti produttivi (potature di rinnovo, ripristino delle piante perdute, ricorso a varietà resistenti al cinipide). Attualmente la produzione castanicola campana registra ciclicamente anche una riduzione del 90% della produzione ottenibile prima dell’infestazione. Con DGR 349 del 7 agosto 2015 la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha confermato i danni causati alle produzioni castanicole del cinipide galligeno del castagno ai sensi dell’art. 5 legge 91 del 2 luglio 2015. Sono riconosciuti danni alle produzioni castanicole per € 48.330.065,00 per le province di Salerno (danno 39% con un valore di € 7.347.000), Avellino (danno 80% con un valore di € 25.600.000) e Caserta (danno 95% con un valore di € 15.383.065). Pertanto tali condizioni di crisi hanno fortemente penalizzato la competitività della filiera castanicola campana.

- in merito alla filiera cerealicola un terzo delle aziende cerealicole è ubicato nella sola provincia di Avellino, seguono quasi a parità di numero le province di Benevento e Salerno che insieme interessano oltre il 52% delle aziende cerealicole. Dal confronto dei dati con il decennio precedente emerge che la ristrutturazione aziendale ha interessato in misura diversa le varie province: sia in termini di superfici investite che di aziende. Tanto premesso l'intervento sulla filiera cerealicola, implementando innovazioni di produzione e di processo in territori svantaggiati, dove tale coltivazione assume un ruolo primario, rientra pienamente nella strategia del PSR Campania 2014/2020 e nella focus area interessata da tale tipologia d'intervento.

“Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”

È stata modificata l'impostazione per il calcolo della spesa massima ammissibile, la quale vien riferita al progetto anziché all'azienda. In particolare, è stata eliminata la tabella dei moltiplicatori e specificato che l'investimento deve essere supportato da adeguate relazioni economiche per dimostrarne la sostenibilità finanziaria in relazione alle quote di ammortamento degli investimenti previsti ed alla Produzione Standard aziendale.

La modifica introdotta è supportata dalle seguenti motivazioni:

1. Il ricorso al moltiplicatore è stato inizialmente introdotto per commisurare la spesa massima ammissibile alla capacità economica dell'azienda. In realtà, uno strumento così rigido e complesso, non tiene conto dell'effettivo impatto finanziario degli investimenti sulle voci di costo costituenti il bilancio aziendale. Il principio della piena commisurazione dell'investimento e della sua sostenibilità economica viene ora salvaguardato in quanto la domanda di sostegno dovrà essere accompagnata da un documento economico-finanziario (Business Plan) da cui sia rinvenibile l'adeguatezza tecnico-economica del progetto presentato rispetto alle caratteristiche aziendali. Al riguardo l'AdG sta perfezionando la convenzione con ISMEA per rendere semplice e uniforme, attraverso l'utilizzo di uno specifico applicativo software, l'elaborazione del “business plan”.
2. Valorizzare, sempre secondo strumenti oggettivi e misurabili, gli aspetti qualitativi del progetto di investimento che, secondo la modifica, deve essere accompagnato da un format di relazione economico-finanziaria in grado di fornire, in forma completa ed esaustiva, le informazioni connesse alla capacità di ammortamento del progetto richiesto.
3. L'impostazione per progetto garantisce la possibilità di successivi interventi nell'azienda una volta assicurato il completamento del precedente e quindi la capacità di sostenibilità finanziaria di ogni singolo progetto

Le condizioni per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento per gli investimenti sono state meglio definite per specificare che:

- la condizione riferibile al PEI si applica solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce;
- la condizione che considera il collegamento con le tipologie di intervento di cui agli articoli 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013 è applicabile alle aziende che hanno effettivamente aderito alle tipologie di interventi in parola;
- la maggiorazione prevista per gli interventi di trasformazione e commercializzazione “collegati” alla fusione di Organizzazioni di Produttori è applicabile solo se le produzioni trasformate e

commercializzate provengono in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

- ed altri casi previsti esplicitamente dall'allegato II del reg 1305/2013

“Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”

In relazione agli investimenti nel campo dell'irrigazione sono stati evidenziati con il codice R10 i rischi connessi al rispetto delle stringenti condizioni previste.

“Misure di attenuazione”

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento dei consumi idrici sono state previste verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

“Informazioni specifiche della misura”

Coerentemente alla modifica del paragrafo “Beneficiari” è stato espressamente previsto che la tipologia di intervento 4.1.2 sarà attuata esclusivamente secondo una logica di progettazione integrata con la tipologia di intervento 6.1.1. (pacchetto giovani).

1.1.5.14.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti attesi delle modifiche relative ai paragrafi “Descrizione del tipo di intervento”, “Condizioni di ammissibilità” e “Costi ammissibili” sono di seguito elencati:

- maggiore valorizzazione di tutte le possibilità di sviluppo dell'azienda (completezza dell'investimento per gli impianti fruttiferi e le serre con i necessari impianti di irrigazione);
- tutela del budget per la realizzazione di investimenti direttamente produttivi (in relazione al limite di 1MW fissato per gli impianti di produzione di energia).

La modifica al paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” coglie per un verso gli elementi di diversificazione produttiva che attualmente si stanno affermando sul territorio campano (canapa) e la possibilità di porre le basi per la creazione di filiere produttive innovative. L'ampliamento alle filiere castanicole e cerealicole interessa e salvaguarda settori produttivi preminenti e fondamentali nelle aree interne.

Per ciò che attiene la modifica al paragrafo “importi ed aliquote di sostegno”, l'individuazione di uno strumento quale il business plan e di un parametro di valutazione basato sulla capacità dell'azienda di poter ammortizzare l'investimento richiesto a finanziamento, rispetto alla potenzialità economica e produttiva della stessa, definisce una procedura di valutazione oggettiva che, se per un verso evita il rischio di gold plating, dall'altro consente un adeguato ricorso agli investimenti in stretta relazione con le potenzialità aziendali connesse all'obiettivo della competitività.

In relazione alle modifiche intervenute nella nel paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle

misure” l’inserimento del codice R10 comporterà l’adeguamento delle procedure di valutazione e controllabilità della tipologia d’intervento

In relazione al rischio R10 relativo al contenimento/riduzione dei consumi idrici sono stati previsti verifiche puntuali ex ante ed anche ex-post.

La modifica al paragrafo “Beneficiari” e “Informazioni specifiche della misura” garantirà, attraverso l’attuazione del pacchetto giovani, una semplificazione per l’accesso al sostegno e una maggiore finalizzazione delle risorse per la creazione di aziende vitali e competitive.

1.1.5.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto previsto sugli indicatori.

1.1.5.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura.

1.1.5.15. M015. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaci”

1.1.5.15.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Descrizione del tipo di intervento

E’ stato rettificato il riferimento alle aziende zootecniche in luogo di agro- zootecniche. Fermo restando che gli investimenti possono essere realizzati in tutte le aziende con indirizzo zootecnico specializzato o misto, tale rettifica intende chiarire la specificità della tipologia d’intervento esclusivo verso le aziende zootecniche; in quanto il termine agro-zootecniche ha indotto ad una diversa interpretazione.

Inoltre, sono state meglio specificate le tipologie d’intervento ammissibili riproposte come di seguito riportate:

- realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre , inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti nonché impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla e separatori solido/liquido;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili dotate di

- sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
 - realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l'isolamento delle tettoie, aeratori, l'installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori;
 - realizzare impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica, compresa la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive necessarie al processo
 - realizzare investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi aziendali e l'acquisizione di brevetti/licenze;
 - acquistare macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami.

Collegamenti con altre normative

Sono stati introdotti nuovi riferimenti normativi per coerenza con la regolamentazione vigente. In particolare, il Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Condizioni di ammissibilità

Tra gli obiettivi del piano di miglioramento aziendale è stata eliminata la "riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali" in quanto non è coerente con la Focus area di riferimento della misura 5d, né risultano essere finanziabili investimenti specifici per il conseguimento dell'obiettivo.

E' stato corretto l'errore materiale del riferimento all'art. 41 piuttosto che all'art. 45.

Informazioni specifiche della misura

È stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità di "investimenti collettivi" e di "progetti collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

E' stata eliminata la esclusione per rinuncia.

1.1.5.15.2. Effetti previsti della modifica

Descrizione del tipo di intervento

Evitare che le aziende senza terra siano escluse dal beneficio e rendere l'intera tipologia d'intervento pienamente aderente alla focus area 5d "Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura".

Collegamenti con altre normative

La modifica non determina effetti sulla tipologia d'intervento ma è necessario l'adeguamento normativo per

la corretta attuazione della tipologia d'intervento

Condizioni di ammissibilità

Maggiore chiarezza per la valutazione del progetto e per specificare il diretto collegamento con la Focus Area 5d).

1.1.5.15.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non determinano impatti sugli indicatori.

1.1.5.15.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

1.1.5.16. M016. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole"

1.1.5.16.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al paragrafo "**Descrizione del tipo di intervento**" è stata introdotta la possibilità di recuperare e trattare le anche le acque meteoriche, al fine di renderle utilizzabili per finalità irrigue, adeguandole, laddove necessario, ai parametri chimici e microbiologici richiesti dal codice dell'ambiente di cui al Dlgs 152/2006.

Al paragrafo "**Collegamenti con altre normative**" sono stati introdotti nuovi riferimenti normativi per coerenza con la regolamentazione vigente.

Al paragrafo "**Costi ammissibili**" e "Condizioni di ammissibilità" è stato eliminato il riferimento al "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 07/03/2013 e pubblicato sul B.U.R.C n. 15 del 11/03/2013 in quanto attiene al funzionamento e alla gestione della risorsa idrica da parte dei Consorzi di Bonifica.

Sono stati riportati gli elementi che evidenziano il rispetto delle condizioni previste al punto 2 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (notifica del Piano di Gestione del bacino idrografico e specificazione dell'inserimento delle misure pertinenti per il settore agricolo nel predetto Piano di Gestione).

Al paragrafo "**Condizioni di ammissibilità**" sono state proposte le seguenti modifiche:

E' stato eliminato, quale condizione possibile per "dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo

della risorsa idrica”, il riferimento alle “autorizzazioni provvisorie” per l’utilizzo di acqua per uso irriguo proveniente dai pozzi aziendali, in quanto il Regolamento Regionale n. 12 del 12 novembre 2012 per l’emungimento da pozzi individua esclusivamente la Concessione di derivazione.

E’ stato migliorato l’editing della scheda di misura separando le condizioni connesse al miglioramento degli impianti esistenti da quelli che prevedono l’aumento netto della superficie irrigata a vantaggio della coerenza complessiva con l’art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013. A tale scopo, si è provveduto alle seguenti modifiche:

- è stata modificata la soglia quantitativa del risparmio idrico potenziale per il miglioramento degli impianti (25% anziché 55%) per adeguare tale soglia a quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e contestualmente, è stata introdotta la classificazione degli impianti/tecniche irrigue sulla base di tre categorie di efficienza: Alta (A), Media (M) e Bassa (B);
- è stata inserita la specificazione prevista al punto 4 dell’art. 46 del Reg (UE) n. 1305/2013 circa la non applicabilità delle condizioni previste per gli investimenti riguardanti impianti esistenti che utilizzano acqua riciclata o meteorica e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Oltre alle condizioni di cui all'art. 46 del Reg.(UE) n. 1305/2013, per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente che riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, è stata specificata la classe di efficienza degli impianti irrigui realizzati in ambiente protetto (90%) allo scopo di salvaguardare maggiormente la risorsa idrica.

Per gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, rispetto a quanto previsto dall'art. 46 del Reg. (UE) 1305/2013, sono state aggiunte le seguenti condizioni:

- per gli investimenti che producono un aumento netto della superficie irrigata è stata innalzata la classe di efficienza dal 60% al 70% , al fine di garantire un’efficienza “Alta” degli stessi;
- è stato specificato che l’investimento deve essere associato ad un miglioramento di un impianto irriguo esistente, al fine di ottenere un effetto sinergico sul risparmio idrico aziendale;
- è stata esplicitamente negata la possibilità di realizzare nuovi impianti idrici che comportavano un aumento netto della superficie irrigata nei casi in cui il corpo idrico interessato è in condizioni “meno che buono”.

E’ stato precisato che gli obiettivi previsti dal progetto di miglioramento aziendale devono essere entrambi conseguiti e non alternativi

Sono state rettificare le classi di efficienza delle tecniche irrigue della tabella n.1, a seguito dell’introduzione della classificazione delle tre categorie di efficienza degli impianti/tecniche irrigue: Alta (A), Media (M) e Bassa (B).

E’ stata rettificata la tabella n. 2 a seguito delle modifiche attinenti le condizioni di ammissibilità alla presente Tipologia di Intervento, ovvero:

- l’ introduzione della classificazione delle tre categorie di efficienza degli impianti/tecniche irrigue: Alta (A), Media (M) e Bassa (B).

Al paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” si è provveduto ad eliminare il

periodo “per il miglioramento degli impianti idrici esistenti” in quanto ripetizione del capoverso precedente. Inoltre, è stato adeguato il secondo principio a quanto approvato dal CdS, assegnando maggiore peso alle colture e alle superfici che richiedono un maggiore uso di acqua.

E' stata eliminata la esclusione per rinuncia.

1.1.5.16.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte sono finalizzate a rendere più coerente la tipologia di misura con la Focus area di riferimento 5A “Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura” in quanto consentono il conseguimento della riduzione dell’uso della risorsa idrica oltre il requisito minimo dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

1.1.5.16.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non determinano impatti sugli indicatori.

1.1.5.16.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.17. M017. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”

1.1.5.17.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

“Tipo di sostegno”

È stato introdotto assieme al contributo in conto capitale, anche la possibilità di ricevere l’aiuto attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

“Collegamenti con altre normative”

È stato inserito il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

“Beneficiari”

Per i soggetti che intendono ricorrere al sostegno attivando lo strumento finanziario di garanzia è stato precisato che essi devono essere riconducibili a micro, piccole e medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca, ovvero Imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

“Costi ammissibili”

È stato inserito un nuovo specifico riferimento ai costi ammissibili in relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia

“Condizioni di ammissibilità”

L'integrazione si rende necessaria ai fini di uniformità con quanto stabilito nel capitolo 8.1. del PSR (sezione “Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili”), al fine di consentire l'accesso anche ai beneficiari che detengono titoli ai sensi della Legge n. 109/96.

È stata introdotta tra le filiere interessate dal sostegno anche quella delle piante medicinali ed officinali. La filiera rappresenta una realtà significativa è suscettibile di maggiore impulso per la molteplice destinazione alle quali si prestano le varie produzioni vegetali interessate (aziende alimentari, aziende farmaceutiche, aziende di cosmesi, profumiere, etc.). L'introduzione della filiera, già presente fra quelle interessate dalla tipologia di operazione 4.1.1. e 4.1.2, deve essere inteso come completamento delle possibilità di sviluppo delle imprese agro-industriali in un'ottica di sinergia fra aziende di produzione e aziende di trasformazione e commercializzazione.

È stata modificata la condizione che imponeva che i prodotti aziendali lavorati e trasformati fossero almeno per i 2/3 di origine extra-aziendale per indicare che questi siano prevalenti (più del 50%). La modifica è motivata dall'adeguamento della scheda di Misura della tipologia di intervento 4.1.1, al fine di rendere coerenti le schede.

È stata inserita inoltre una specifica sulle condizioni di ammissibilità connesse all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia.

E' stata eliminata la esclusione per rinuncia.

“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario di garanzia sono state specificate le condizioni di selezione degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 5 del Reg. UE 1303/2013 e art.7 del Regolamento delegato 480/2014 e che la selezione dei beneficiari viene delegata agli intermediari finanziari selezionati.

“Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”

In relazione all'attivazione dello strumento finanziario si è reso necessario specificare le differenti modalità di attuazione dello strumento (in forma combinata con il contributo in conto capitale ovvero in forma

esclusiva) e le relative intensità massime di aiuto calcolate con riferimento all'equivalente di sovvenzione lorda.

Inoltre le aliquote sono state rese coerenti con l'allegato II del reg 1305/2013

“Informazioni specifiche della misura”

E stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei “progetto collettivi”, come previsto dal capitolo 8.1 del PSR Campania.

1.1.5.17.2. Effetti previsti della modifica

Per quanto riguarda le modifiche relative ai paragrafi “Tipo di sostegno”, “Beneficiari”, “Costi ammissibili”, “Condizioni di ammissibilità”, “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” ed “importi ed aliquote di sostegno” determinate dall'introduzione dello strumento finanziario di garanzia, si attende di conseguire una significativa estensione del sostegno ad un numero superiore di aziende, al fine di garantire effetti più incisivi del programma.

La modifica al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, concernente l'introduzione della filiera delle piante medicinali ed officinali tra quelle interessate dal sostegno, pone le basi per la creazione di filiere produttive innovative, in un'ottica di sviluppo sinergico con le aziende agricole direttamente interessate.

La modificare il paragrafo “Informazioni specifiche della misura” consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.17.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Tutte le modifiche richieste non hanno alcun impatto sugli indicatori. Ad oggi è difficile stimare gli impatti sugli indicatori dello strumento finanziario di garanzia dato il carattere innovativo dello strumento e i tempi necessari per l'effettiva messa a regime del nuovo strumento finanziario.

1.1.5.17.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.18. M018. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.3.1 “Viabilità agro-silvo-pastorale ed infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco”

1.1.5.18.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le proposte di modifica riguardano i paragrafi : ‘Descrizione del tipo di intervento’, ‘Collegamenti con altre normative’ e ‘Condizioni di ammissibilità’.

‘Descrizione del tipo di intervento’: la modifica propone di:

- eliminare dall’elenco degli interventi in ambito forestale, la « viabilità interna all’azienda per facilitare le operazioni di esbosco » in quanto già prevista nella tipologia di intervento 8.6.1;
- inserire gli interventi relativi alle monorotaie che, per mera dimenticanza, non figurano nella scheda sebbene lo stesso Comitato di Sorveglianza di marzo 2016 ne abbia approvato i criteri di selezione.

‘Collegamenti con altre normative’ : la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici, d.lgs 50/2016 che sostituisce il d.lgs 163/2006.

Nel paragrafo ‘Condizioni di ammissibilità’ si propongono 3 modifiche la prima delle quali riguarda, sia per beneficiari pubblici che privati, l’inserimento della limitazione del numero di domande di sostegno per singolo beneficiario: la proposta è legata alla necessità di garantire la partecipazione ad un numero quanto più ampio possibile di beneficiari.

La seconda modifica attiene allo strumento di pianificazione comunale : in particolare, nel caso di PUC adottato, si propone di aggiungere la seguente frase : ... ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigore delle norme di salvaguardia di cui all’art 10 della L.R 16/04 “Norme sul Governo del Territorio”. L’esigenza dell’integrazione nasce dalla opportunità di precisare quali siano i riferimenti normativi ai quali devono attenersi i Comuni che, pur non avendo concluso l’iter di approvazione del PUC, hanno tuttavia avviato le procedure di formazione dei propri strumenti urbanistici, avendo fatto scattare l’obbligo di rispetto delle norme di salvaguardia.

La terza modifica si riferisce a categorie di interventi non ammissibili nell’ambito della tipologia 4.3.1. Tale esigenza scaturisce dalla necessità di informare i potenziali beneficiari in maniera chiara sugli interventi non ammissibili a contributo. Si è ritenuto opportuno, quindi, individuare ed elencare ciò che non è finanziabile e operare, contemporaneamente, la demarcazione con interventi previsti da altre tipologie di intervento del FEASR nonché del FESR.

1.1.5.18.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti positivi delle modifiche proposte rispondono a due esigenze: fornire maggior chiarezza espositiva al richiedente e più in generale al lettore interessato, in particolar modo sugli aspetti riferiti alle condizioni di ammissibilità, nonché favorire la partecipazione, conformemente al principio ossia nell’interesse pubblico all’ampliamento della platea dell’interesse pubblico di non adottare cause di esclusione restrittive ma, al

contrario, di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali beneficiari.

1.1.5.18.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Tutte le modifiche richieste, ad eccezione di quelle finanziarie non hanno alcun impatto sugli indicatori. Le modifiche finanziarie (+15 meuro di budget) hanno comportato una modifica dei valori obiettivo degli indicatori di output.

1.1.5.18.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.19. M019. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari"

1.1.5.19.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le proposte di modifica riguardano 5 paragrafi e precisamente: "Descrizione dell'intervento", "Collegamenti con altre normative", "Beneficiari", "Condizioni di Ammissibilità" e "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

"Descrizione dell'intervento": La modifica proposta riguarda la riduzione della soglia minima di accesso agli interventi ed è riferita alla capacità di accumulo degli invasi. Tale soglia, prevista a 70.000 mc nella scheda della tipologia, si propone di ridurla a 40.000 mc.

La modifica permette di intervenire in aree dove la morfologia del territorio non consente la realizzazione di invasi di capacità di accumulo superiore a 70.000 mc. Tale casistica riguarda proprio quelle aree collinari nelle quali insiste un numero di aziende agricole ridotto rispetto a quello di pianura, nelle quali anche disponibilità di capacità di accumulo più basse, concorrono al superamento del problema di scarsità della risorsa nei periodi di maggiore richiesta.

'Collegamenti con altre normative' : la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici : pertanto il d.lgs 163/2006 è stato sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016. Inoltre é stato riportato il titolo corretto del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 50/16, è stato modificato in alcune sue parti.

Beneficiari : La modifica è necessaria per la diversa natura dei Consorzi irrigui di miglioramento fondiario, che al pari dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione ed a differenza dei Consorzi irrigui, realizzano opere pubbliche su concessione della Regione Campania. Infatti, la Regione Campania affida ai Consorzi irrigui di miglioramento fondiario la gestione delle opere irrigue. Inoltre, i Consorzi irrigui di miglioramento fondiario sono costituiti attraverso un provvedimento nazionale (DPR) e lo statuto è approvato dalla Regione Campania.

“Condizioni di Ammissibilità”: la proposta di modifica riguarda la riduzione della soglia limite inferiore, relativa alla capacità di accumulo dell’invaso fissata a “70.000” mc che viene abbassata a “40.000” mc.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione : la frase « maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell’ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.2... » è stata sostituita con la seguente: « maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell’ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.4 ». La modifica si è resa necessaria in quanto la tipologia di intervento che promuove la realizzazione di impianti irrigui a carattere aziendale cui far correttamente riferimento è la tip 4.1.4 e non la 4.1.2 che, invece, finanzia altre tipologie di investimento. Si è trattato di fatto di un mero errore materiale.

1.1.5.19.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all’ esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione offrendo, nel caso specifico, un quadro completo e aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi nonché eliminando dalla scheda di misura errori riscontrati che, se non sanati, esporrebbero i beneficiari al rischio di incomprensioni e confusione.


Inoltre, offrire la possibilità di intervenire su invasi di capacità di accumulo inferiore a 70.000 mc abbassando il limite a 40.000 mc, consentirà la realizzazione di invasi di minore capacità ma comunque in grado di rendere immediatamente disponibile la risorsa in quelle aree più sensibili ai fenomeni di carenza idrica nei periodi di maggiore richiesta da parte delle aziende agricole.

1.1.5.19.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non impattano sugli indicatori.

1.1.5.19.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’ Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’ Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.



1.1.5.20. M020. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.4.1 “Prevenzione dei danni da fauna”

1.1.5.20.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte ai criteri di selezione della scheda di intervento 4.4.1 riallineano quest’ultima con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016. In particolare: ai criteri 1 e 2 sono state previste le associazioni di Enti gestori; al criterio 4 sono stati corretti gli errori materiali relativi ai valori limite dei costi dell'investimento rapportati all’ampiezza dell'area interessata. E' stata, inoltre, inserita una specifica per il criterio relativo all'adesione a marchi collettivi (DOP, IGP) indicando che si applica solo a produzioni vegetali escludendo le produzioni che danno vita a marchi di processo (zootecnico/caseario) che non hanno una evidente connessione ambientale ma più strettamente tecnologica e che, quindi, comprendono ambiti territoriali ampi e non specifici.

E' stata, inoltre, inserita, al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”, in quanto mancante per mero errore materiale, la quota di spesa massima ammessa nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione, di imprese o di enti gestori, queste ultime sono state previste per allineare la scheda di misura a quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016.

1.1.5.20.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche ai criteri di selezione renderanno più trasparente l’accertamento dei criteri e la loro oggettività applicazione.

La modifica della quota massima di spesa ammessa rende possibile applicare un maggiore tetto di spesa per investimenti di maggior ampiezza presentati da enti pubblici o associazioni che hanno una dimensione territoriale e economica superiore alla singola impresa.

1.1.5.20.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non vi sono impatti sugli indicatori.

1.1.5.20.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.21. M021. Modifiche alla Tipologia di intervento 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”

1.1.5.21.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

1. Al paragrafo “Costi ammissibili “ in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 e al fine di consentire agli Enti pubblici investimenti in sostituzione dei privati quando sussistono condizioni di pubblica utilità, come ad esempio per mitigare il rischio idrogeologico, è stata aggiunta come spesa ammessa per i soli Enti pubblici che intendono realizzare l’azione a) “terrazzamenti e ciglionamenti”, i costi sostenuti per le espropriazioni nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell’intero investimento.
2. La modifica riguarda il trasferimento di elementi tecnici progettuali relativi alle azioni b) e c), di natura strettamente vegetazionale (essenze vegetali che è possibile utilizzare), dalla sezione “condizioni di ammissibilità” alla sezione “descrizione del tipo di intervento” della versione approvata dalla Commissione europea. Le specie indicate in elenco non sono oggetto di modifica: esse costituiscono specie normalmente costituenti le facies vegetazionali della Campania. Come è noto, infatti, i criteri di ammissibilità qualora non soddisfatti, determinano la riduzione o la cancellazione del pagamento pari al 100%. Inoltre, le condizioni di ammissibilità devono essere giustificate, trasparenti, pertinenti, controllabili, che evitino un’inutile complessità e non conducano ad un incremento del tasso d’errore. Rendere “condizioni ammissibili” elementi tecnici progettuali che possono essere oggetto facilmente di variante tecnica, in quanto nel caso specifico è possibile che si possano utilizzare in fase di realizzazione dell’investimento una o più specie diverse da quelle proposte in progetto per la reale disponibilità di mercato (vivai) in quel determinato periodo dell’anno, rende non giustificato, poco pertinente ancorché controllabile, ma complesso l’attuazione dell’intervento stesso con un sicuro incremento del tasso di errore.
3. Le modifiche proposte ai criteri di selezione della scheda di intervento 4.4.2 riallineano quest’ultima con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016. E’ stata, inoltre, inserita una specifica per il criterio relativo all’adesione a marchi collettivi (DOP, IGP) indicando che si applica solo a produzioni vegetali escludendo le produzioni che danno vita a marchi di processo (zootecnico/caseario) che non hanno una evidente connessione ambientale, ma più strettamente tecnologica e che, quindi, comprendono ambiti territoriali ampi e non specifici."
4. Nella sezione “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è stata inserita, in quanto mancante per mero errore materiale, la quota di spesa massima ammessa nel caso in cui il beneficiario sia un’associazione, di imprese o di enti gestori, queste ultime sono state previste per allineare la scheda di misura a quanto richiesto dai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza svoltosi in data 16 marzo 2016.

1.1.5.21.2. Effetti previsti della modifica

1. La copertura dei costi di espropriazione determinerà un minor impatto sui bilanci degli enti pubblici che, diversamente, avrebbero dovuto provvedere con propri fondi ordinari, rendendo maggiormente realizzabile l’attuazione di investimenti in aree dove è necessario mitigare il rischio idrogeologico.

2. Con la modifica, le condizioni di ammissibilità diventano maggiormente trasparenti, pertinenti, e, soprattutto, controllabili, evitando una inutile complessità e riducendo il tasso d'errore. In sede di realizzazione dell'investimento sarà possibile modificare, in funzione delle essenze vegetali presenti nei vivai in quel periodo dell'anno, e senza, quindi, dover avviare procedure di varianti o sospensione lavori, le specie, scegliendo tra le quelle indicate nella scheda (che non vengono modificate) senza che ciò comporti una ingiusta riduzione o cancellazione del beneficio.
3. Le modifiche renderanno più trasparente l'accertamento dei criteri e la loro oggettività applicazione.
4. La modifica rende possibile applicare un maggiore tetto di spesa per investimenti di maggior ampiezza presentati da enti pubblici o associazioni che hanno una dimensione territoriale e economica superiore alla singola impresa.

1.1.5.21.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto

1.1.5.21.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.22. M022. Modifiche alla Tipologia di intervento 5.1.1 "Prevenzione dei danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale"

1.1.5.22.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le proposte di modifica riguardano due paragrafi e precisamente: "Collegamenti con altre normative" e "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" - Azione A.

"Collegamenti con altre normative": la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici: pertanto, il D.Lgs 163/2006 è stato sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016. Inoltre, è stato riportato il titolo corretto del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/16, è stato modificato in alcune sue parti.

"Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" - Azione A: al criterio: « Tipologia dell'azienda (aziende che svolgono attività con maggior numero di posti di lavoro a rischio in termini di personale impiegato in azienda, aziende aderenti a "progetti collettivi a valenza ambientale" di cui alla sottomisura 16,5, azienda aderente al Piano Assicurativo Agricolo Nazionale; azienda iscritta ad albi di produzione DOCG o DOC o DOP o IGP, ovvero iscritta all'ERAB (elenco regionale delle aziende biologiche) », dopo:

« ...Piano Assicurativo Agricolo Nazionale » si è provveduto ad inserire la seguente frase : «o che aderiscono ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014 - 2020 sotto-misure 17,2/17,3».

L'integrazione si è resa necessaria in quanto l'adesione ai fondi di mutualizzazione protegge maggiormente gli agricoltori dai rischi economici ed ambientali derivanti dai cambiamenti climatici e dalla crescente volatilità dei prezzi.

1.1.5.22.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione attraverso un quadro più aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi. In tal senso, sono stati sostituiti nella scheda della tipologia di intervento richiami normativi divenuti oramai superati.

Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire, nell'ambito dei criteri di selezione, l'adesione ai fondi di mutualizzazione che rappresenta uno strumento di tutela cui i potenziali beneficiari possono ricorrere nel caso in cui, nella fase di attuazione degli interventi, si dovessero presentare problemi di natura economica e/o ambientale. In considerazione di ciò, si ritiene favorire l'uso di tale strumento.

1.1.5.22.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non impattano sugli indicatori.

1.1.5.22.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.23. M023. Modifiche alla Tipologia di intervento 5.2.1 “Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”

1.1.5.23.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Non sono state apportate modifiche che intervengono sul contenuto sostanziale della tipologia d'intervento. Il format della scheda è stato, quindi, riorganizzato inserendo i riferimenti nei box più specifici per rispettare un principio di coerenza e più facile comprensione per i potenziali utenti.

Sono stati eliminati, inoltre, alcuni vincoli e prescrizioni non previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche ai paragrafi della scheda:

Descrizione del tipo di intervento

- dopo le parole “potenziale produttivo” è stata tolta la parola “e zootecnico”, in quanto il “potenziale produttivo aziendale” comprende sia i fattori produttivi agrari sia quelli zootecnici.

Tipo di sostegno

- sono state apportate modifiche di dettaglio al fine di adeguare la terminologia utilizzata a quella riportata all'articolo 18 reg UE 1305 / 2013: “è stata tolta la parola “aiuto” sostituendola con il termine “sostegno” e sono state eliminate le parole “minimi e massimi” in coerenza con quanto riportato al paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”;
- è stato eliminato, ed inserito nel più appropriato paragrafo “importi e aliquote di sostegno”, il seguente testo: “Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Sulla base delle normative vigenti l'AdG adotterà idonei strumenti di controllo per evitare la sovra compensazione.”

Collegamenti con altre normative

Sono stati aggiornati i riferimenti al codice dei contratti, ed eliminati riferimenti a norme e provvedimenti non coerenti con la misura.

Costi ammissibili

Sono state apportate modifiche di dettaglio al fine di migliorare la comprensibilità delle attività rendicontabili. Sono stati riportati, per maggiore coerenza, anche i casi per cui non è concedibile il sostegno, precedentemente inseriti nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità. Sono state spostate indicazioni non coerenti con la denominazione del paragrafo (assoggettamento VIA e/o VI). In particolare:

- E' stato eliminato il riferimento all'articolo 25 paragrafo 6 del Reg. Ue 702/2014;
- Tra la parantesi è stato tolto “ad es” inserendo invece la dizione “tra l'altro” e sono state eliminate le

due parole “funzionalità di”;

- E' stata eliminata la frase “Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1” ripetuta più volte nel testo;
- Fra gli impianti che possono accedere al sostegno sono stati inseriti anche gli impianti vivaistici ;
- E' stato sostituito il termine “ricostruzione” con il più corretto “ricostituzione” in relazione alle scorte vive;
- E' stata aggiunta “nazionale” al termine anagrafe.
- E' stata aggiunta “quantità e qualità” in luogo del numero dei capi per pervenire ad una puntuale identificazione del danno subito;
- Alla dizione finale delle spese generali è stata aggiunta la parentesi (se strettamente connesse alla realizzazione degli interventi approvati per la tipologia d'intervento) ed è stata aggiunta la specifica: “onorari di professionisti e consulenti” ;
- E' stata inserita la seguente frase: Tutti i costi ammissibili relativi agli investimenti debbono essere sostenuti per il ripristino di beni, strutture ed infrastrutture aziendali: al servizio della produzione agricola, danneggiati dall'evento calamitoso nell'area regionale delimitata in sede di riconoscimento formale, e nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso.

Sono state inserite in questo box le spese non ammissibili al sostegno prima indicate nel box condizioni di ammissibilità:

“Il sostegno non è concesso per:

- il mancato guadagno (mancati redditi) per la perdita di produzione conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico;
- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto e/o messa a dimora di piante annuali;
- l'acquisto di materiali e attrezzature usati;
- l'acquisto di beni di consumo;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- i lavori in economia.

E' stato eliminato da questo box l'indicazione: “I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di incidenza” in quanto già inserito al box condizioni di ammissibilità.

Condizioni di ammissibilità

Il paragrafo è stato riorganizzato al fine di indicare esclusivamente le condizioni di ammissibilità della Misura, sono state spostate le indicazioni non pertinenti con la denominazione del paragrafo (cause ostative la concessione del sostegno, spese non ammissibili, ecc.):

- Il termine eleggibilità dell'aiuto è stato sostituito con ammissibilità del sostegno;
- in luogo della precedente condizione “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”,

sono stati riportati criteri aderenti a quelli indicati all'art 18 del REG 1305/2013:

- "l'evento calamitoso (calamità naturale, avversità atmosferica o evento catastrofico) è stato formalmente riconosciuto con Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i.;
- l'azienda agricola ha riportato danni a terreni, impianti e strutture all'interno dell'area delimitata dal provvedimento suddetto;
- l'evento calamitoso ha causato danni non inferiori al 30% del potenziale produttivo agricolo dell'azienda;
- alla data dell'evento calamitoso l'impresa agricola è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente, sezione speciale, con codice ATECO che inizia con le cifre "01".

Alle condizioni di eleggibilità del richiedente, la parola eleggibilità è stata sostituita con la parola idoneità. Inoltre, sono state eliminate:

- la frase "l'impresa condotta dovrà risultare essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A., sezione speciale aziende agricole codice ATECO 01;" spostata al paragrafo superiore;
- le parole "essere in" prima del termine possesso.

Sono stati, inoltre, effettuate le seguenti aggiunte:

- le parole "danneggiati o distrutti" dopo la parola beni, ed inserite "di ripristino" dopo "investimenti";
- Inserite le parole "a contrarre con la P.A., anche " dopo "cause interdittive".

Sono stati eliminati e/o spostati in altri box i testi poco coerenti con l'intestazione del capitolo.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- E' stato riscritto il testo relativo ai criteri inerenti la tipologia del beneficiario inserendo anche l'adesione ai fondi di mutualizzazione: "tipologia del beneficiari."

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono stati uniformati, sia per i danni determinati da avversità assimilabili ad una calamità naturale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera h), sia per quelli determinati da calamità naturale o evento catastrofico di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 paragrafo 1 lettera k) e lettera l), i seguenti parametri:

- l'importo massimo concedibile, pari a 500.000,00 Euro;
- l'aliquota di sostegno, pari al 100%;

Tutto ciò al fine di eliminare la dualità di condizioni tra danni causati da avversità atmosferiche e danni causati da calamità naturali e il limite minimo per l'accesso al sostegno (già determinato dalla soglia di potenziale produttivo danneggiato non inferiore al 30%)

E' stato sostituito il termine aiuto con sostegno.

In questo paragrafo, inoltre, sono state riportate, per maggiore coerenza, le disposizioni vincolanti relative al divieto di sovracompensazione dei danni, ed al conseguente obbligo di riduzione dell'importo concedibile, precedentemente inserite nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

E' stata eliminata, infine, la frase "Nell'ambito della presente sotto-misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013)", che è stata inserita come spesa non ammissibile al box costi ammissibili.

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

E' stata eliminata la frase "Tale tipologia di intervento non è stata mai attivata sul territorio regionale", in quanto nella precedente programmazione è stata attivata l'analogo misura 126.

1.1.5.23.2. Effetti previsti della modifica

Migliore fruibilità della tipologia d'intervento migliorando la comprensione della scheda e riducendo vincoli non previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente.

L'inserimento nei criteri di selezione dell'adesione anche ai fondi di mutualizzazione oltre che al piano assicurativo nazionale nell'ambito della gestione del rischio previsto nel Programma di Sviluppo rurale nazionale amplia le possibilità di accesso alla misura.

1.1.5.23.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto sugli indicatori

1.1.5.23.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.24. M024 Modifiche alla Tipologia di intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”

1.1.5.24.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

«Descrizione del tipo di intervento»

La modifica apportata mira a sostenere il primo insediamento dei giovani secondo una logica di progettazione integrata (pacchetto giovani) che prevede la concessione del sostegno all'attività imprenditoriale unitamente a quello previsto dalla tipologia di intervento 4.1.2, per garantire l'insediamento in aziende maggiormente strutturate, in grado di competere sul mercato.

«Tipo di sostegno»

E' stato precisato che il pagamento dell'ultima rata deve essere effettuata entro cinque anni dalla data della decisione individuale di aiuto e resta comunque subordinato alla verifica della completa e corretta realizzazione del PSA che comprende il Progetto di investimento. Inoltre, è stato specificato che in caso di revisioni e varianti ai Progetti di Investimento, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che hanno consentito la concessione dell'aiuto.

«Beneficiari»

La modifica si è resa necessaria a seguito dell'attivazione del pacchetto giovani.

«Condizioni di ammissibilità»

Sono stati esplicitati gli aspetti connessi alla progettazione integrata tra la tipologia 6.1.1 e 4.1.2. L'attivazione del Pacchetto Giovani, infatti, ha reso necessario specificare la stretta relazione tra il Piano degli investimenti (4.1.2) ed il Piano aziendale (6.1.1.) e armonizzare i tempi di realizzazione del Progetto di Investimento.

La modifica concernente la riduzione della quota di partecipazione dei giovani nelle società di persone e nelle società cooperative (almeno il 51% in luogo del 75%) garantisce una maggiore adesione alla tipologia di intervento ed, in ogni caso, assicura il rispetto delle condizioni imposte dalla normativa circa la capacità di esercitare il controllo in capo ai giovani agricoltori.

E' stato migliorato l'editing della scheda per una migliore lettura della stessa.

È stata integrata la definizione di insediamento, precisando gli adempimenti connessi alla fase di avvio e completamento dell'insediamento.

E' stata ampliata la paltea dei possibili beneficiari, portando a 18 mesi l'arco temporale entro cui deve effettuarsi l'insediamento e la presentazione della domanda di sostegno.

Sono stati meglio specificati i titoli di studio necessari per soddisfare il requisito delle conoscenze e competenze professionali. Inoltre, è stata rettificata in 100 ore la durata del corso di formazione per acquisire la capacità professionale richiesta.

“Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione »

Sono state apportate alcune modifiche ai criteri di selezione per coerenza con la modalità di attuazione integrata (pacchetto giovani). E' stato ampliato l'elenco dei titoli di studio che non erano stati considerati in sede di prima elaborazione della scheda. In ogni caso essi sono strettamente attinenti all'indirizzo agrario. In particolare:

- Saranno favoriti i soggetti in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali scienze delle tecnologie alimentari, di laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali e lauree equipollenti) rispetto a quelli che sono in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico o altro titolo di livello universitario o scuola media superiore o di partecipazione ad attività formative coerenti con il Progetto di Investimento.
- I principi relativi alla localizzazione e dimensione aziendale, nonché quello riferito al metodo di coltivazione/allevamento biologico sono stati eliminati per essere valorizzati in occasione della selezione della domanda di sostegno per la tipologia di intervento 4.1.2 (pacchetto giovani).
- La premialità riferita all'adesione al Piano assicurativo agricolo individuale è stata estesa anche ai giovani che accedono ai Fondi di mutualizzazione per dare maggiore possibilità al giovane di assicurare la propria azienda.
- Il principio che favoriva l'insediamento in realtà economiche (Produzione Standard) più forti è stato riscritto e semplificato.

“Informazioni specifiche della misura “

E' stato corretto un errore materiale ed è stato esplicitato che il piano di Sviluppo Aziendale comprende il Progetto di investimento

1.1.5.24.2. Effetti previsti della modifica

Il pacchetto giovani rappresenta una modalità di attuazione integrata che consente ai beneficiari di poter accedere in maniera semplificata dal punto di vista procedurale alle due tipologie di intervento e di ricevere un sostegno finanziario adeguato al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Sviluppo Aziendale. L'integrazione delle due tipologie di intervento garantirà l'insediamento dei giovani in aziende più strutturate e vitali, in grado di affrontare al meglio le sfide del mercato.

1.1.5.24.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevede alcun impatto.

1.1.5.24.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 -

Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.25. M025. Modifiche alla Tipologia di intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali"

1.1.5.25.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

Coerentemente, nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" è stato precisato che il criterio premiale correlato alla tipologia di intervento 7.6.1 (che prevede una premialità qualora il progetto sia "inserito nei borghi rurali approvati con la misura 322 del PSR 2007-2013 o con la misura 7.6.1 del PSR 2014-2020") non si applica in caso di attivazione della tipologia 6.2.1 nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi".

In relazione al medesimo paragrafo, si è provveduto ad eliminare il criterio premiale per i progetti in funzione del "livello di integrazione con altre misure che concorrono alla stessa idea progettuale: adesione alla 6.4.2", laddove tale criterio era già stato ritenuto non applicabile in sede di Comitato di Sorveglianza.

Infine, si è provveduto ad eliminare quanto riportato nel box "Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure", in quanto non pertinente con la presente tipologia di intervento.

1.1.5.25.2. Effetti previsti della modifica

La modifica al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.25.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non vi sono impatti della modifica sugli indicatori.

1.1.5.25.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

1.1.5.26. M026. Modifiche alla Tipologia di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali"

1.1.5.26.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche apportate alla presente tipologia di intervento rispondono all'esigenza di fornire maggior chiarezza espositiva al richiedente e più in generale al lettore interessato, in particolar modo, sugli aspetti riferiti al beneficiario, ai costi ammissibili e alle condizioni di ammissibilità.

Inoltre, al fine di semplificare e rendere maggiormente efficace l'attuazione della misura, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania, come riportato al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento".

La motivazione che ha comportato le modifiche al paragrafo "Beneficiari" e nel quinto periodo del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" ha riguardato l'adeguamento della tipologia d'intervento 6.4.2 alla scheda di misura 7.6.1.

Al fine di implementare le attività realizzate e renderle più operative, nel paragrafo "Costi ammissibili", si è ritenuto di dover maggiormente precisare quali siano le categorie di costi finanziabili. In particolare, è stata aggiunta al secondo trattino la frase "compresi gli arredi qualora necessari all'esercizio dell'attività" ed al terzo trattino è stata aggiunta la frase "realizzazione e/o acquisizione di programmi informatici funzionali alle attività realizzate".

La motivazione che ha introdotto nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" il termine "cantierabile" si sostanzia nell'esigenza di avere, al momento della presentazione della domanda di aiuto, un progetto prontamente realizzabile, contenente tutte le informazioni ed i permessi per la puntuale realizzazione dell'opera.

Nello stesso paragrafo, al fine di esplicitare l'iscrizione al registro per le imprese già attive e consentire la verifica di tale condizione di ammissibilità alla data di presentazione dell'istanza, sono state maggiormente contestualizzate le condizioni di ammissibilità aggiungendo la parola "in attività" ed un terzo periodo "In caso di imprese o persone fisiche, non ancora in attività, che intendono avviare l'attività extragricola, tale iscrizione deve avvenire attraverso la Comunicazione Unica alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di sostegno".

Infine, coerentemente alla modifica introdotta al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", in merito ai progetti integrati e collettivi, è stato specificato nel paragrafo "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" che il principio che prevede una premialità nel caso in cui il beneficiario sia ammesso alla tipologia 6.2.1 non si applica in caso di attivazione della tipologia 6.4.2 nelle modalità dei "progetti integrati

e collettivi”.

1.1.5.26.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte oltre a fornire maggiore chiarezza espositiva, consentiranno l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.26.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessun impatto previsto sugli indicatori.

1.1.5.26.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

1.1.5.27. M027. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000”

1.1.5.27.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La Campania possiede un ricco patrimonio naturale caratterizzato da ben 124 siti della rete Natura 2000, costituiti da 109 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS), alcuni dei quali coincidenti tra loro.

Per questi siti è necessario garantire una necessaria e adeguata pianificazione e programmazione, che si intende sostenere attraverso la presente tipologia di intervento con la redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela.

*Considerato che la gestione dei siti della rete Natura 2000 o le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, istituite ai sensi della legislazione vigente, è affidata all'ente gestore dell'area protetta, e che dalla cartografia del Sistema delle Aree Protette della Regione Campania risulta che la maggior parte delle ZPS e dei SIC, prive di piano, ricade, almeno in parte, all'interno di aree parco regionali, pertanto direttamente gestiti dalla Regione, appare opportuno operare alla sezione “**Beneficiari**” della scheda di intervento la distinzione tra “Regione Campania” e*

“enti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale”.

Ulteriore modifica alla scheda di intervento riguarda la sezione denominata "**Collegamenti ad altre normative**", nella quale:

- è stato aggiornato il riferimento al nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 163/2006;
- è stato aggiunto il riferimento normativo “La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat”, preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2000” che costituisce ulteriore valido supporto per la redazione di un piano di gestione e aggiunto il riferimento alla DGR n. 2295/2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati”;
- sono stati riportati, per una maggior chiarezza, in questa sezione della scheda di intervento i riferimenti normativi già riportati nella sezione “costi ammissibili”.


Infine, alla sezione “**Condizioni di ammissibilità**” la tipologia di intervento è stata estesa alla macroarea B, considerato che il titolo dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è "**Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali**".

1.1.5.27.2. Effetti previsti della modifica

La modifica inerente la sezione “**Beneficiari**” della scheda di intervento - Regione e enti gestori (Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e il Parco Nazionale del Vesuvio) – anticipa la successiva suddivisione della dotazione finanziaria e l'eventuale suddivisione delle modalità operative per l'erogazione del sostegno.

Le modalità di erogazione del sostegno dovranno tener conto, infatti, della prevalenza dei siti della rete Natura 2000, privi di piano di gestione, per lo più ricadenti in parco regionale e quindi gestiti direttamente dalla Regione, e quelli ricadenti in parchi nazionali, che presentano piani già esistenti come nel caso del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Il sostegno della tipologia di intervento è stato, poi, esteso alla macroarea B consentendo di ampliare il numero di siti per i quali è possibile redigere/aggiornare il piano di gestione. La modifica rappresenta un'ulteriore possibilità per i beneficiari, sia perchè consente una maggiore omogenità a livello di pianificazione sia alla luce della procedura di infrazione n. 2015/2163.



1.1.5.27.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno era già prevista la copertura del 100% dei siti nell'area di eleggibilità della tipologia (cfr indicatori supplementari)

1.1.5.27.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.28. M028. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.2.1 "Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico"

1.1.5.28.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte riguardano i seguenti paragrafi:

- “Collegamenti con altre normative”: si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi.
- “Costi ammissibili”: sono stati definiti i costi ammissibili inerenti la tipologia al fine di tracciare una linea di demarcazione rispetto ad altre tipologie di intervento a valere sul FEASR e FESR.
- “Condizioni di ammissibilità”: La modifica nasce dalla constatazione che sono in numero molto ridotto (50 circa su 550 complessivi) i Comuni campani con PUC in vigore per cui, al fine di favorire la massima partecipazione al bando regionale, si ritiene opportuno ammettere anche le domande di sostegno presentate da quei Comuni che hanno adottato, con deliberazione di Giunta, il proprio Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai sensi dell'art 3 comma 1 del Regolamento n.5/2011 di attuazione della Legge sul Governo del Territorio. Tale comma infatti prescrive che l'adozione del Piano Urbanistico da parte di un Comune è possibile solo previo accertamento della conformità dello stesso alle leggi, ai regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Atteso, quindi, che, a far data dall'adozione del Piano, scatta l'obbligo per il Comune del rispetto delle norme di salvaguardia previste all'articolo 10 della legge regionale n.16/2004, si ritiene sufficiente tale condizione per consentire la partecipazione alla tipologia di intervento.

Nello stesso paragrafo si propone, inoltre di inserire due ulteriori condizioni di ammissibilità:

- la limitazione al numero di domande da presentare per beneficiario ha lo scopo di limitare la concentrazione degli interventi in singoli e ristretti territori favorendo il miglioramento delle condizioni di viabilità nella maggior parte del territorio regionale;
- l'obbligo della relazione specialistica sulle opere a verde ritenuta necessaria in considerazione delle

finalità della tipologia di intervento dalla quale si evinca in particolare la continuità con il paesaggio locale, la rispondenza alle caratteristiche pedo-climatiche e vegetazionali delle scelte effettuate, le cure parentali, il piano di gestione e di manutenzione.

- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: la modifica, ha riguardato un adeguamento normativo. Altra modifica ha previsto l’eliminazione dal punto 11 del criterio che fa riferimento alle piante di pregio in quanto, come evidenziato nel paragrafo 5 “Descrizione degli interventi” essendo la Tipologia di intervento 7.2.1. finalizzata a migliorare l’aspetto visivo e paesaggistico delle infrastrutture viarie, deve necessariamente prevedere la presenza di elementi a verde. Di fatto si tratta di criterio di ammissibilità e non di selezione.

Si richiama a tal proposito la proposta di modifica al trattino 2 del paragrafo “Condizioni di ammissibilità” nel quale si prevede l’obbligo di accompagnare la proposta progettuale con una relazione specialistica sulle opere a verde, firmata da tecnico abilitato.

“Informazioni specifiche della misura”: è stato specificato che l’importo di € 400.000,00 previsto per ciascuna domanda di sostegno, si riferisce ai costi dell’investimento e quindi esso va considerato privo del calcolo dell’imposta sul Valore Aggiunto.

1.1.5.28.2. Effetti previsti della modifica

Miglioramento dell’attuazione della tipologia in relazione alle categorie di opere (specificazione costi e criteri di ammissibilità) anche in relazione al target

1.1.5.28.3. Impatto della modifica sugli indicatori

non si stima un effetto sugli indicatori

1.1.5.28.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l’Accordo di Partenariato e, in particolare, con l’Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

1.1.5.29. M029. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”

1.1.5.29.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'attuazione della misura, che non rientra nell'art. 42 del TFUE, richiedeva l'approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L'Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.46594 (2016/XA) Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Misura 7 del PSR Campania 2014/2020 – tipologia di intervento - 7.2.2 che rende quindi attuabile la tipologia di intervento 7.2.2.

Le proposte di modifica riguardano il paragrafo ‘Collegamenti con altre normative’: esse si caratterizzano per un adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici e per l'aggiunta di richiami normativi necessari e specifici per le biomasse. Sono stati inseriti l'art. 13 (c) del Reg. UE 807/2014, il Reg. UE 1185/2015, il Reg. UE 1189/2015, il D.lgs. 20/2007 (cogenerazione) e il Decreto interministeriale 4/8/2011 (aggiornamento del d.lgs. 20/2007). In particolare, il D.lgs 163/2006 è stato sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016. È stato poi riportato il titolo corretto del D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 50/16, è stato modificato in alcune sue parti. Inoltre sono stati eliminati alcuni richiami normativi in quanto non pertinenti con l'attuazione della tipologia di intervento. Sono stati eliminati i riferimenti normativi di seguito riportati, in quanto non pertinenti con l'attuazione della misura e la loro eliminazione non incide sui criteri di selezione:

- D.lgs 11.02.2010 n. 22 (art. 10) "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- D.M. 6 luglio 2012;
- Legge regionale 18.02.2013 n. 1 “Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania”;
- Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 (art. 1 c. 108) “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013–2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013)”.

E' stato inserito il richiamo al Reg. UE n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014) ed è stato riportato il richiamo al Regime di aiuto (SA.46594 (2016/X)) nonché al Decreto Dirigenziale Regionale n. 84 del 7/11/2016. Questa ultima integrazione è indispensabile per l'attuazione della sottomisura attraverso il regime di aiuto in esenzione SA.46594 (2016/X);

Per la stessa motivazione indicata all'ultimo periodo del punto precedente, per i punti che seguono, sono stati inseriti nei corrispondenti paragrafi i richiami:

- paragrafo “Beneficiari” al secondo capoverso: in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dal regime di aiuto SA.46594 (2016/X) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 1 punto 18, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti);
- paragrafo “Costi ammissibili” ultimo capoverso: L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
- In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non

sono accettati;

- paragrafo “Condizioni di ammissibilità” ultimo capoverso: Gli aiuti agli investimenti recati dalla tipologia 7.2.2. regime SA.46594 (2016/X) sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
- L'erogazione degli aiuti avverrà in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 e non sarà subordinata alle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo. Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 651/2014 ed è garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui allo stesso articolo;
- paragrafo “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”: Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014.

1.1.5.29.2. Effetti previsti della modifica

Possibilità di attuare la tipologia in ottemperanza con le norme sugli aiuti di stato grazie all'introduzione nella scheda di misura del richiamo esplicito al regime di aiuto SA.46594 (2016/XA) Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1.1.5.29.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.29.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.

1.1.5.30. M030. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.3.1 “Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica”

1.1.5.30.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

È stato corretto nelle due sezioni “Descrizione del tipo di intervento” e “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” l'importo in 20,50 milioni di euro perché per mero errore materiale era stato riportato un importo di 20,04 milioni di euro.

Alla sezione “Collegamenti con altre normative”, inoltre, è stato aggiornato il riferimento agli Aiuti di Stato.

1.1.5.30.2. Effetti previsti della modifica

Possibilità di attuare la tipologia in coerenza con la normativa sugli aiuti di stato.

1.1.5.30.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.30.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.

1.1.5.31. M031. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale”

1.1.5.31.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le proposte di modifica riguardano 6 paragrafi e precisamente: ‘*Collegamenti con altre normative*’, ‘*Condizioni di ammissibilità*’, ‘*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*’, ‘*Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*’, ‘*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*’ e ‘*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*’

1) ‘*Collegamenti con altre normative*’: la proposta di modifica si sostanzia in un adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici: pertanto il d.lgs 163/2006 è stato sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016. Inoltre è stato inserito il richiamo al D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione dei lavori pubblici, erroneamente non citato.

2) ‘*Condizioni di ammissibilità*’: al quarto capoverso è stato inserito: « rispetto delle condizioni relative ai massimali previsti per l'infrastruttura “su piccola scala” stabiliti dalla presente tipologia di intervento ». Anche in questo caso erroneamente non è stata esplicitata questa condizione di

ammissibilità ancorché implicita nella fiche della Misura 7.

3)'*Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*' : è stato sostituito : « comuni » con « Enti pubblici ». Questa modifica interviene a seguito del chiarimento avuto in sede di Comitato di sorveglianza di marzo 2016. In tale sede infatti, si è palesato che per “comuni in forma associata” si intende Enti pubblici in forma associata.

4)'*Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*': questa sezione reca, le modifiche resesi necessarie a seguito delle procedure di notifica del regime di Aiuti di Stato. Si è provveduto ad eliminare, come richiesto dalla Commissione Europea, con la nota Ref. Ares(2016)6430674 - 15/11/2016: “*Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento*”.

5)'*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*': A seguito della modifica indicata al punto 4) si è provveduto ad eliminare: “*R 11 – L'operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall'art 61 del Reg (UE) 1303/2013*”.

6)'*Misure di attenuazione*': la modifica è conseguente la soppressione del riferimento riportato al punto 4) e riguarda l'eliminazione del riferimento: “*M11 – In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell'art. 61 del Reg (UE) 1303/2013*”.

1.1.5.31.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche proposte rispondono all' esigenza nei confronti dei potenziali beneficiari di fornire una corretta informazione offrendo, nel caso specifico, un quadro completo e aggiornato delle normative vigenti cui necessariamente attenersi nonché eliminando dalla scheda di misura errori riscontrati che, diversamente, potrebbero generare nei beneficiari incomprensioni e/o confusione.

1.1.5.31.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.31.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l' Accordo di Partenariato e, in particolare, con l' Obiettivo Tematico 2 - Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità

delle medesime.

1.1.5.32. M032. Modifiche alla Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”

1.1.5.32.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche effettuate, in particolare, riguardano i seguenti paragrafi del PSR:

- “Descrizione del tipo di intervento”: la modifica è stata di tipo testuale.
- “Costi ammissibili”: sono state eliminate “le spese per l’istituzione di servizi di promozione propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica (e-booking)”. L’11 ottobre 2016 la Regione ha notificato il regime di aiuti mediante l’applicazione web di notifica degli aiuti di Stato (SANI) per ottenere la convalida “aiuti di Stato” per tre sottomisure della misura 7 del PSR Campania, tra cui la 7.5.1. Da una prima analisi, la Commissione Europea con nota Ares(2016)6430674 - 15/11/2016 ha evidenziato che queste spese possono generare entrate nette a favore di operatori privati, alla luce di ciò appare opportuno eliminarle.
- “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”: che vede l’eliminazione del riferimento «Conformemente all’articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento».
- “Rischio / rischi inerenti all’attuazione delle misure”, che vede l’eliminazione del riferimento “R 11 – L’operazione può generare entrate nette dopo il suo completamento non rispettando quanto previsto dall’art 61 del Reg (UE) 1303/2013”.
- “Misure di attenuazione”, che vede l’eliminazione del riferimento “M 11– In fase di redazione e approvazione dei bandi saranno definite apposite disposizioni che garantiranno il rispetto dell’art. 61 del Reg (UE) 1303/2013”.
- “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”: è stato sostituito il termine “Comuni” con “Enti pubblici” in forma associata, a seguito delle risultanze del Comitato di sorveglianza - Marzo 2016 - che ha chiarito che molte delle azioni previste richiedono il coinvolgimento di diversi Enti pubblici e pertanto il termine “Comuni” va inteso quale “Enti”. Infine, sono stati aggiornati i riferimenti normativi.

1.1.5.32.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche apportate consentono una migliore attuazione della tipologia in relazione agli obiettivi che essa intende conseguire e, in particolare, la sezione “Costi ammissibili”, ha meglio specificato la natura degli interventi ponendo in evidenza, tra l’altro, che essi non si configurano come Aiuto di Stato, in quanto sostengono la realizzazione di interventi per la riqualificazione di opere infrastrutturali ad uso pubblico e su proprietà pubbliche destinate ad attività di natura socio-culturali effettuate soltanto al fine di fornire un servizio non economico da parte di una Amministrazione pubblica coerentemente alle sue finalità

istituzionali.

1.1.5.32.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.32.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

1.1.5.33. M033. Modifica alla Tipologia di intervento 7.6.1 "Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale"

1.1.5.33.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica riguarda i seguenti paragrafi:

- "Descrizione del tipo di intervento" operazione B) - Intervento 2): al secondo rigo dopo "lavatoi" è stato aggiunto "in tutto il territorio comunale, la riqualificazione", questa precisazione scaturisce dall'esigenza, emersa in corso di redazione del bando, di chiarire la logistica degli interventi da realizzare.

È stata prevista, inoltre, la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

- "Collegamento con altre normative": si è ritenuto opportuno adeguare la normativa esistente a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti pubblici e sostanziarla con ulteriore normativa in relazione alle materie specifiche.
- "Costi Ammissibili": le modifiche proposte riguardano la normativa di riferimento di cui all'art 45 del Reg (UE) n. 1305/13 che vale per le operazioni che prevedono investimenti. Pertanto, si è provveduto ad eliminare tale richiamo per l'operazione A che non ne prevede e ad inserirlo per l'operazione B.

Per l'operazione B: al primo rigo è stato aggiunto dopo la parola "ripristino" il termine "strutture" perché specifica ed identifica gli interventi di edilizia su edifici e piccoli elementi rurali, mentre il

termine infrastrutture quelli relativi alle strade e piazze .

- “Condizioni di Ammissibilità”: Condizione comune a tutte le operazioni previste: la tipologia di intervento si applica esclusivamente nelle macro aree C-D specificando che per l'operazione B) solo nei comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti.”

In riferimento alla Operazione B si precisa che, per errore materiale, è sfuggito nella prima stesura della scheda questa condizione di ammissibilità che si reputa indispensabile al fine di favorire lo sviluppo dei piccoli comuni. La proposta di ammettere a finanziamento esclusivamente comuni con popolazione al di sotto di 5.000 ab. è determinata dall'esiguo piano finanziario assegnato alla tipologia di intervento ed è finalizzata ad un duplice obiettivo: 1. dare la possibilità ad un maggior numero di piccoli comuni di beneficiare di tali interventi; 2. favorire le piccole amministrazioni comunali che, generalmente, presentano maggiori difficoltà finanziarie.

Nello stesso paragrafo per L'operazione B-1 è stato aggiunto al secondo rigo dopo gli interventi pubblici - ”e le facciate “. Si è ritenuto specificare che il progetto pubblico è comprensivo delle facciate.

Si è sottolineato che i comuni non possono presentare più di una istanza per operazione (A o B).

La presentazione di una sola istanza è necessaria per distribuire gli interventi sul territorio regionale con maggiore equità e per dare la possibilità ad un maggior numero di piccoli comuni di beneficiare dei contributi pubblici.

1.1.5.33.2. Effetti previsti della modifica

Gli effetti positivi delle modifiche rispondono a due esigenze fondamentali: fornire maggiore chiarezza ai beneficiari a cui la tipologia è rivolta e riservare i finanziamenti ai piccoli comuni. La modifica al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, inoltre, consentirà l’attuazione di progetti complessi che prevedono l’attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati.

1.1.5.33.3. Impatto della modifica sugli indicatori

nessuno

1.1.5.33.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

1.1.5.34. M034. Modifiche alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Tipologie di intervento 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1 e 8.6.1 alla

1.1.5.34.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica riguarda la Misura 8 nelle sue cinque sotto-misure: 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 ed 8.6, ed ha per oggetto i seguenti punti:

- Per tutta la misura - Indicazione del numero del regime di aiuto - SA.44906 (2016/XA) nelle pertinenti sezioni ed adeguamento della scheda di misura al fine di renderla pienamente aderente al regime di aiuto stesso, nonché aggiornamento della normativa applicabile.

L'attuazione della misura, che non rientra nell'art. 42 del TFUE, richiedeva l'approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L'Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.44906 (2016/XA) "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1" che rende quindi attuabile la misura 8.

- Per la sotto-misura 8.1 - Tab. 8.4 "Elenco specie": eliminazione dalla tabella delle specie ammissibili della *Paulownia tomentosa*, su esplicita richiesta della DG-AGRI della Commissione, in considerazione del "carattere potenzialmente invasivo" della *Paulownia*, che la rende una specie "potenzialmente dannosa per gli ecosistemi autoctoni".
- Per le sotto-misure 8.3 e 8.4 – "Beneficiari": precisazione per i beneficiari pubblici, necessaria a seguito dell'emanazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
- Per la sotto-misura 8.6 - Descrizione del tipo di intervento – azione b) punto 5: precisazione al fine di chiarire che ogni beneficiario può chiedere il finanziamento, per la redazione ex-novo o revisione, di un solo piano di gestione forestale nell'arco della presente programmazione.
- Per la sotto-misura 8.6 – Beneficiari: precisazione al fine di chiarire che tra le PMI sono incluse anche le imprese boschive iscritte nell'Albo regionale delle ditte boschive della Campania.

1.1.5.34.2. Effetti previsti della modifica

L'indicazione del numero del regime di aiuto ed il relativo adeguamento della scheda sono necessari per l'attuazione della misura 8.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano precisazioni ed adeguamenti normativi che rendono più chiara e coerente l'attuazione della misura, e pertanto non hanno effetti sostanziali sulla stessa.

1.1.5.34.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.34.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con i seguenti Obiettivi Tematici:

- OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.
- OT4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori.
- OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.
- OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.35. M035. Modifiche alla Tipologia di intervento 9.1.1 "Costituzione di associazioni e di organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale"

1.1.5.35.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica della scheda di misura M09 è stata presentata per rendere più chiara la descrizione dei testi di alcuni paragrafi, per eliminare alcuni refusi che compromettevano la corretta modalità di calcolo del sostegno e per aggiornare la normativa nazionale di riferimento, in materia di riconoscimento delle OP Generali.

Nello specifico, le modifiche coinvolgono i seguenti paragrafi del PSR:

- “Condizioni di ammissibilità”: Correzione di un mero errore, laddove possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole ufficialmente riconosciute da non più di cinque anni a decorrere dalla data del riconoscimento (e non dal 17 dicembre 2013, data di emanazione del Reg. (UE) 1308/2013).

A seguito del negoziato con i servizi della Commissione, rispetto alla versione del PSR 2.0, il precedente periodo è stato sostituito come segue: "Possono partecipare alla misura le AOP e le OP agricole operanti nell'ambito dei prodotti inseriti nell'Allegato 1 del Trattato (TFUE) ufficialmente riconosciute ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. (UE) n. 1308/2013, da non più di 2 (due) anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno e di conseguenza devono essere garantiti almeno 3 anni d'impegno. La partecipazione è subordinata alla presentazione di un piano aziendale (business plan) ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI".

- “Importi e aliquote di sostegno”: Eliminato un possibile equivoco sulle modalità di calcolo del sostegno, che si specifica essere espresso in percentuale sul Valore annuale di Produzione Commercializzata (VPC) del beneficiario nei primi cinque anni di attività dalla data di riconoscimento.
- “Informazioni specifiche della misura”: Si è provveduto ad aggiornare il riferimento alla normativa per il riconoscimento delle OP generali.

1.1.5.35.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche apportate, pur se semplificative ed integrative rispetto alla precedente versione, non mutano e non hanno ricadute sull'originario assetto e impatto della misura, essendo per lo più correzioni redazionali, di meri errori materiali ed integrazioni del testo che ne rendono più chiara la lettura e la comprensione e definiscono meglio alcuni concetti.

1.1.5.35.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non ci sono impatti della modifica sugli indicatori previsti.

1.1.5.35.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.

1.1.5.36. M036. Modifiche alla Sotto-misura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" – Tipologie di intervento 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5

1.1.5.36.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l'attuazione della misura, contenute nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 (sezione "Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili"), in particolare, al fine di consentire l'accesso alle tipologie d'intervento (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.

A tal fine, si è provveduto a:

- eliminare nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" l'espressa esclusione del comodato d'uso, laddove presente, in quanto già stabilita nel suddetto Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo "Collegamenti con altre normative", inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

Inoltre, in riferimento alla tipologia di intervento 10.1.4, la tabella "Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione" è stata integrata con la varietà di pomodoro "Fiaschello battipagliese", a seguito della sua iscrizione nel registro nazionale delle varietà da conservazione da parte del MIPAAF con DM del 11 ottobre 2016. Tale varietà è stata iscritta dalla Regione Campania con DRD n. 16 del 18.11.2016 nel Repertorio regionale istituito con la legge n.1/2007, art. 33 (Regolamento di attuazione n.6/2012).

1.1.5.36.2. Effetti previsti della modifica

La modifica esplicita la possibilità di accedere alla misura per i beneficiari che detengono titoli su terreni sequestrati o confiscati per reati di stampo mafioso ai sensi della Legge n. 109/96.

1.1.5.36.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Tutte le modifiche richieste , ad eccezione di quelle finanziarie non hanno alcun impatto sugli indicatori. Le modifiche finanziarie (-11 meuro di budget) hanno comportato una modifica dei valori obiettivo degli indicatori di output.

1.1.5.36.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con i seguenti Obiettivi Tematici:

OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.37. M037. Modifiche alla Misura 11 "Agricoltura biologica" – Tipologie di intervento 11.1.1 e 11.2.1

1.1.5.37.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l'attuazione della misura, contenute nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 (sezione "Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili"), in particolare, al fine di consentire l'accesso alle tipologie d'intervento (11.1.1 e 11.2.1) anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.

A tal fine, si è provveduto a:

- eliminare nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" l'espressa esclusione del comodato d'uso, in quanto già stabilita nel suddetto Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo "Collegamenti con altre normative", inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

1.1.5.37.2. Effetti previsti della modifica

La modifica esplicita la possibilità di accedere alla misura per i beneficiari che detengono titoli su terreni

sequestrati o confiscati per reati di stampo mafioso ai sensi della Legge n. 109/96.

1.1.5.37.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Nessuno impatto sugli indicatori

1.1.5.37.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.38. M038. Modifiche alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" – Tipologie di intervento 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1

1.1.5.38.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica si rende necessaria per chiarire ed uniformare le indicazioni per l'attuazione della misura, contenute nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", rispetto a quanto stabilito nel Capitolo 8.1 (sezione "Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili"), in particolare, al fine di consentire l'accesso alle tipologie d'intervento (13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1) anche a quelle aziende che detengono terreni sequestrati o confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.

A tal fine, si è provveduto a:

- allineare il paragrafo "Condizioni di ammissibilità" rispetto a quanto previsto dal Capitolo 8.1;
- aggiornare il paragrafo "Collegamenti con altre normative", inserendo il richiamo alla Legge n. 109/96 in materia di beni confiscati alle mafie.

1.1.5.38.2. Effetti previsti della modifica

La modifica esplicita la possibilità di accedere alla misura per i beneficiari che detengono titoli su terreni sequestrati o confiscati per reati di stampo mafioso ai sensi della Legge n. 109/96.

1.1.5.38.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Tutte le modifiche richieste, ad eccezione di quelle finanziarie non hanno alcun impatto sugli indicatori. Le modifiche finanziarie (-11 meuro di budget) hanno comportato una modifica dei valori obiettivo degli indicatori di output.

1.1.5.38.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con i seguenti Obiettivi Tematici:
OT5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
OT6 - Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

1.1.5.39. M039. Modifica alla Tipologia di intervento 14.1.1 "Benessere degli animali"

1.1.5.39.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Il carattere strategico del comparto zootecnico per l'economia rurale regionale deriva dalla diffusa presenza di allevamenti, dall'offerta di diverse produzioni di pregio, dagli effetti del comparto sulla struttura socio-economica degli areali a maggior vocazione produttiva e dai possibili impatti di tali attività sui contesti ambientali in cui sono localizzate.

E' dunque necessario rispondere ad un duplice fabbisogno: da una parte, sostenere la competitività del comparto così da poter efficacemente far fronte alla concorrenza nazionale ed estera; dall'altra, mitigare l'impatto dei processi produttivi, spesso a carattere intensivo.

La Misura punta, pertanto, a promuovere il miglioramento del benessere degli animali, attraverso l'introduzione e la diffusione di metodiche di allevamento che eccedano i pertinenti requisiti obbligatori

fissati dal quadro normativo vigente, assicurando maggiori spazi, migliori condizioni di bio-sicurezza e un generale miglioramento della qualità della vita dei capi.

Si propone, pertanto, l'introduzione, nell'ambito del Programma, della Misura 14 – Benessere degli animali, articolata in un'unica Tipologia di intervento (14.1.1), rivolta agli agricoltori in attività (singoli o associati), con una dotazione complessiva di circa 20,5 Mln €.

La Misura verrà applicata agli allevamenti bovini, bufalini, avicoli e ovicaprini dell'intero territorio regionale (prevedendosi condizioni di ammissibilità differenziate e criteri di selezione premianti per le aziende localizzate nelle macro-aree C e D), e compenserà gli operatori economici per i costi aggiuntivi e/o i mancati guadagni derivanti dall'implementazione degli impegni volti al miglioramento del benessere dei capi. Nello specifico tali impegni potranno riguardare l'aumento degli spazi disponibili, il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento nelle aziende bufaline da latte, il miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie e il miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

1.1.5.39.2. Effetti previsti della modifica

L'implementazione della Misura 14 consentirà la promozione, l'introduzione e la diffusione di pratiche di allevamento maggiormente rispettose delle condizioni di vita dei capi, con una minore impronta ambientale, compensando l'aggravio dei costi e quindi determinando un restringimento dei margini di profitto degli operatori.

1.1.5.39.3. Impatto della modifica sugli indicatori

L'accrescita disponibilità finanziaria consente di raggiungere un numero di aziende zootecniche superiore a quelle previste nella versione 1.3 del Programma nella quale si coprivano solo gli interventi in transizione. Con l'incremento di 18.5 Meuro si conta di raggiungere 360 aziende zootecniche

1.1.5.39.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.



1.1.5.40. M040. Modifiche alla Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta” – Tipologie di intervento 15.1.1 e 15.2.1

1.1.5.40.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica riguarda la Misura 15 nelle sue due sottomisure: 15.1 e 15.2.

L’attuazione della misura, che non rientra nell’art. 42 del TFUE, richiedeva l’approvazione, da parte della Commissione, di un apposito regime di aiuto. L’Autorità di Gestione ha provveduto ad esentare il regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali. - Misura 15 del PSR Campania 2014/2020* che rende quindi attuabile la misura 15.

Pertanto si è provveduto ad indicare il numero del regime di aiuto - SA.44611 (2016/XA) nelle pertinenti sezioni e ad adeguare la scheda di misura al fine di renderla pienamente aderente al regime di aiuto stesso.

1.1.5.40.2. Effetti previsti della modifica

Possibilità di attuare la misura 15.

1.1.5.40.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Le modifiche non hanno impatto sugli indicatori.

1.1.5.40.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche lasciano inalterato il contributo della misura al raggiungimento dell’Obiettivo Tematico 6 – Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.

1.1.5.41. M041. Modifiche alla Tipologia di intervento 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”

1.1.5.41.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Descrizione tipo di intervento

Le modifiche apportate al presente paragrafo riguardano:

- la unificazione, per le sole operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, delle Azioni 2a e 2b -inizialmente previste come azioni distinte per importi e durata dei progetti- in una unica tipologia che preveda importi di contributo e durata massima intermedia fra le due.

A seguito delle numerose interlocuzioni avute si è convenuto, infatti, che la scelta iniziale di prevedere una tipologia che facesse ricorso per le tematiche da trattare ad un documento che raccogliesse le "Linee di indirizzo strategico per la promozione dell’innovazione della Regione Campania", definite coerentemente all’analisi di contesto e ai fabbisogni e con il RIS 3 Campania 2014-2020, comportasse un appesantimento dell’attuazione della Misura. Con il rischio di non cogliere appieno la coerenza con l’analisi di contesto ed i fabbisogni individuati dal PSR. Infatti il RIS 3 Campania, fra le priorità di sviluppo tecnologico per le aree di specializzazione non prevede nessuna azione di interesse per l’AGROFOOD e l’Agroalimentare. Ma solo interventi riguardanti la “chimica verde” e i “materiali biobased“ (pagg. 32-34, paragrafo 4.4.3) che consentono di mantenere inalterate le tipologie a) e b) per operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE.

Pertanto, per l’azione 2, per le sole operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE, viene definita un’unica tipologia che sostanzialmente ricalca la progettazione bottom up che caratterizzava la ex tipologia B, incrementando però la possibile durata dei progetti ed adeguando quindi l’importo di contributo corrispondente. Infatti, in seguito ad attività di sensibilizzazione sul territorio già avviate dalla Regione Campania, è emersa la necessità di consentire che - in relazione alla natura degli stessi - i POI possano avere una durata massima di 48 mesi ed un importo fino ad un 750.000 di euro.

- altre modifiche di natura testuale che riguardano l’omissione –per errore materiale- della FA 5a; e l’eliminazione del punto elenco che rimanda alle altre forme di cooperazione previste dall’art.35 del reg UE 1305/2013, finalizzata a prevenire e rimuovere errate interpretazioni.

Collegamenti con altre normative

Le modifiche riguardano le integrazioni conseguenti alla notifica dei suindicati regimi di aiuti SA.44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N).

Costi ammissibili

Le modifiche proposte riguardano:

- la precisazione del significato del termine external services;
 - l'inserimento del personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici quale spesa ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE;
- l'eliminazione di un importo risultante errato in conseguenza delle modifiche degli importi esposte nel paragrafo 8.2.15.3.1.1

Condizioni di ammissibilità,

Le modifiche proposte -oltre a integrazioni ed emendamenti del testo resesi necessarie a seguito della notifica dei suindicati regimi di aiuti: SA. 44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N)- sono di natura testuale e sono finalizzate a prevenire e rimuovere possibili errate interpretazioni da parte dei potenziali beneficiari.

Importi e aliquote di sostegno

Le modifiche proposte sono:

- di natura testuale conseguenza delle modifiche descritte nel paragrafo 8.2.15.3.1.1
- conseguenti alla notifica dei suindicati regimi di aiuti SA. 44635 (2016/N) e SA. 44665 (2016/N).

1.1.5.41.2. Effetti previsti della modifica

L'effetto previsto è quello di offrire, per le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, uno strumento di accesso ai benefici economici previsti dalla Azione 2 della Sottomisura 16.1, che sia quanto più flessibile e rispondente alle esigenze tecniche e operative che ciascun G.O. dovesse, di volta in volta, affrontare nella predisposizione del POI. In questo senso devono essere considerate le modifiche proposte riguardanti la fissazione: della durata massima dei progetti in 48 mesi; dell'importo massimo ammissibile in 750.000,00 euro per progetto.

1.1.5.41.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si ritiene che le modifiche proposte non abbiano nessun impatto sugli indicatori.



1.1.5.41.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

1.1.5.42. M042. Modifiche alla Tipologia di intervento 16.4.1 "Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali"

1.1.5.42.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Al paragrafo *Descrizione del tipo di intervento*, è stata prevista la possibilità di attivare la tipologia di intervento anche nelle modalità dei "progetti integrati e collettivi", come previsti dal capitolo 8.1. del PSR Campania.

Al paragrafo *Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione*, è stata eliminata la parte iniziale del testo (primi 7 righe) in quanto trattasi di indicazioni erroneamente indicate in tale paragrafo, non pertinenti.

Inoltre, è stata modificata/integrata la declaratoria dei seguenti Principi di selezione:

- 1. maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati.*

Tale modifica allo scopo di adeguare la definizione alla scheda Principi di selezione, a seguito delle osservazioni emerse in sede di Comitato di Sorveglianza.

- 2. un'ampia gamma di prodotti agricoli previsti, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;*

Tale integrazione allo scopo di uniformare il *Principio* alla scheda dei *criteri di selezione* a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato di Sorveglianza.

- 3. elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.*

Tale modifica in quanto si è ritenuto che sono difficili da calcolare e verificare le distanze chilometriche previste da uno dei *criteri di selezione* di tale *Principio*, sia in sede istruttoria, ma altrettanto difficili da

indicare in maniera oggettiva dai beneficiari in sede di predisposizione dei progetti.

Le ulteriori modifiche/integrazioni indicate negli altri paragrafi, sono state introdotte allo scopo di rendere più comprensibile la descrizione del testo, per meglio rimarcare gli obiettivi della sottomisura e per semplificare alcune definizioni, inoltre è stato aggiornato l'elenco delle norme nel paragrafo *collegamenti con altre normative*.

Le suddette modifiche, rispetto alla precedente versione, non hanno ricadute sugli obiettivi generali della sottomisura.

1.1.5.42.2. Effetti previsti della modifica

La modifica al paragrafo consentirà l'attuazione di progetti complessi che prevedono l'attivazione di più tipologie di intervento a vantaggio del perseguimento degli obiettivi di sviluppo prefissati

Semplificazione di attuazione e gestione della sottomisura, anche con riferimento alla selezione dei progetti.

1.1.5.42.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori.

1.1.5.42.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Le modifiche sono coerenti con l'Accordo di Partenariato e, in particolare, con l'Obiettivo Tematico 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.